

## LV.

## TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Congedo — Discussione del progetto di legge sulla legge forestale — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio intorno agli emendamenti della Commissione — Considerazioni del Senatore Serra F. M. e del Relatore Senatore Lampertico e proposta di ordine del giorno — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Considerazioni del Senatore Finali sull'articolo 1° e proposta di emendamento al 2° articolo — Considerazioni del Senatore Maggiorani e risposte del Ministro e del Relatore — Domanda di divisione del Senatore Finali accettata — Approvazione della prima e seconda parte dell'articolo 2 e dell'intero articolo — Proposta del Senatore Rossi A. — Osservazioni del Ministro e del Senatore Amari — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Dichiarazione del Relatore all'articolo 5 — Risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 5 — Osservazione del Senatore Moleschott all'articolo 6 — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Moleschott e del Ministro — Approvazione dell'articolo 6 e dei successivi dal 7 al 25 inclusivo — Considerazioni del Senatore Giovanola sull'articolo 26 — Risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei seguenti articoli 27 e 28 — Considerazioni del Senatore Vitelleschi all'articolo 29 cui risponde il Ministro, e replica del Senatore Vitelleschi — Proposta del Senatore Rossi A. pel rinvio del seguito della discussione, accettata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: il Senatore Migliorati di un mese, e il Senatore Bembo di quindici giorni per motivi di famiglia; il Senatore Sylos-Labini di un mese, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

**Discussione del progetto sulla legge forestale.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge forestale.

Se il Senato lo crede, si potrà prescindere dalla lettura preliminare dei 39 articoli del progetto di legge, dovendosi questi articoli leggere uno ad uno prima della discussione e rispettiva votazione dei medesimi.

Non essendo fatta osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale, per la quale il primo iscritto è l'onorevole Senatore Serra F. M.

**MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**  
Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**  
Io prendo la parola, prima ancora che altri oratori abbiano parlato sul progetto di legge forestale, per rivolgere una preghiera vivissima alla Commissione ed al Senato.

Io suppongo che l'onor. Presidente intenda aprire la discussione sul progetto di legge mo-

dificato dalla Commissione, e la mia preghiera versa precisamente su questo punto, mentre desidererei si aprisse invece la discussione sul progetto approvato dalla Camera e presentato dal Ministero.

Mi affretto bensì a dichiarare che la Commissione è in pieno accordo col Ministero, ed è per ciò in pieno accordo con l'altro ramo del Parlamento, che, con lievi modificazioni accolte dal Ministero o da lui proposte, già votò il progetto ministeriale. Però, a lato di cosiffatto accordo sostanziale, si manifesta un disaccordo di forma.

Se la stagione ed altre considerazioni speciali al progetto in discussione non me lo impedissero, io mi acconcerei volentieri alla modificazione dell'articolo primo (giacchè la modificazione che avrebbe parvenza d'importanza è quella appunto della prima parte dell'articolo primo), riservandomi per le due altre, agli articoli 5 e 26, di rifare la preghiera quando si verrà alla discussione di essi. Ma non potrei accettare la proposta modificazione perchè, mentre non la riconosco propriamente necessaria al fine della legge ed al fine lodevolissimo della Commissione, d'altra parte varrebbe ad intralciare di molto il cammino della legge, e probabilmente, anche per soddisfare il mio desiderio di acconsentire alle proposte della Commissione, la legge stessa potrebbe esser messa in condizione di non divenire davvero tale.

Ora, ammettendo che con lodevolissimo divisamento la Commissione intese di meglio precisare i terreni soprastanti alla zona del castagno, e perciò volle meglio garantire la libertà di alcuni terreni; essa però non può aver letto nella prima parte dell'articolo primo della legge, secondo fu votato dalla Camera dei Deputati, l'affermazione quasi assoluta del vincolo di tutta la parte dei terreni giacenti dalle cime dei monti fino al limite superiore della zona del castagno.

Se davvero cosiffatto significato dovesse avere l'articolo primo, a costo del naufragio della legge, io accetterei l'emendamento dell'onorevole Commissione; dappoichè niente vi sarebbe di più irragionevole di quella ipotesi di sottoporre *a priori*, ed in modo assoluto, a vincolo forestale terreni per i quali il vincolo stesso possa davvero non trovarsi necessario; onde prego l'o-

norevole Commissione di essermi indulgente della sua attenzione.

A me pare che il concetto dell'articolo ministeriale, già votato dalla Camera, escluda il dubbio d'interpretazione temuto dalla Commissione. La prima parte di quell'articolo dice:

« Sono sottoposti al vincolo forestale, *a norma delle disposizioni della presente legge*, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti, sino al limite superiore della zona del castagno. »

Ora, siccome l'innovazione proposta dall'Ufficio Centrale si circoscrive a questa prima parte dell'articolo, così io alla medesima prima parte limito le mie osservazioni.

Sono forse sottoposte le terre superiori alla zona del castagno senz'altra ragione o condizione di fatto? No, o Signori, sono sottoposte in conformità, o meglio, *a norma delle disposizioni della presente legge*. Ma son bene disposizioni di questa legge gli articoli 3, 4 e 6, e più ancora l'articolo 7 ed anche l'8, il 9 e il 37. Ebbene, tutti codesti articoli escludono e la soverchia soggezione dei terreni oltre la zona del castagno, ed il concetto che la stessa soggezione sia veramente assoluta; quindi non si può minimamente ritenere che il pensiero, e, posso anche dire, la parola della prima parte dell'articolo primo abbiano ad accennare ad alcun che di assoluto e di esorbitante. Si sottopongono a vincolo, è vero, alcuni terreni soprastanti la zona del castagno, ma vi si sottopongono *in conformità alle disposizioni di questa legge*, vale a dire con tutte quelle varietà, con tutte quelle modificazioni, con tutte quelle eccezioni (diciamola pure secondo desidera la Commissione) di cui nel corpo della legge è discorso.

Sono adunque, dicesi, sottoposti a vincolo in generale i terreni superiori alla zona del castagno; ma non è detto propriamente così; vi sono ancora e limitazioni e condizioni, e cioè non è sottoposta al vincolo la totalità dei terreni, ma sono sottoposti esclusivamente quelli i quali compongono *le cime e le pendici dei monti*, e quindi anche al di sopra della zona del castagno, tutti i terreni che cima o pendice di monti non sono, rimangono assolutamente stranieri alla soggezione presuntiva determinata dal limite altimetrico, e non rientrano

nell'applicazione della prima parte dell'articolo 1.

Ma; si dice, le stesse disposizioni della legge pare che possano quasi ribadire il vincolo stabilito *a priori* in base al solo requisito della giacitura del terreno. E rispondo colle parole delle diverse disposizioni della legge. L'art. 3, infatti, non parla più di zone, ed invece afferma in modo assoluto l'esenzione *dalle disposizioni della presente legge* « dei terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose. » Ora, è certo che la vite o l'olivo non vegeterà sopra la zona del castagno; ma vi si potrà fare coltivazione agraria, vi si potrà fare piantagione di specie fruticose, ed in ogni caso il terreno si potrà ridurre e mantenere convenientemente a ripiani; e quindi non solo possono venire esentati dal vincolo gli altipiani o i terreni leggermente inclinati, pianeggianti, ma anche le pendici, le cime stesse dei monti, se ed in quanto venissero veramente messe in condizioni tali da potersi considerare come ridotte e mantenute a ripiani, comechè pur fossero spoglie di qualsiasi vegetazione.

L'articolo 4 poi dice: « Nei terreni accennati nell'articolo primo è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti tali dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario. »

Ora, sono forse in modo assoluto sottratti all'azione di quell'articolo tutti i terreni sovrastanti alla zona del castagno? Vi è forse escluso l'altipiano per le pendici e le cime? Ed aggiungo che non è nemmeno eccettuata la pendice e la cima dei monti quando siasi provveduto ai mezzi opportuni per evitare danni, il che è condizione assoluta e per i terreni sovrastanti e per i terreni sottostanti, onde cessi la ragione del vincolo.

Soggiungo anzi, che se possa trovarsi non evidente tutta la significazione della prima parte dell'articolo primo, l'articolo quarto giunga opportuno per integrarla e renderla evidentissima.

L'articolo 6, sempre senza distinzione di zone, impone all'Amministrazione la compilazione

degli elenchi di tutti i terreni e boschi da svincolare in seguito a questa legge; e però vi saranno di cosiffatti terreni indifferentemente in tutte le contrade, e ve ne saranno al disotto e al disopra della zona del castagno.

Abbiamo l'articolo 7 il quale determina il modo onde si possono assoggettare a vincoli i terreni che non furono vincolati. Ebbene, l'articolo 7 nella sua forma si estende tanto ai terreni sottostanti quanto ai sovrastanti; se non che vuole che il vincolo sugli uni e sugli altri non sia applicabile che nel rapporto delle esigenze del corso delle acque e della consistenza del suolo.

Abbiamo l'articolo 8 col quale, per gli effetti di questa legge, è richiesto l'elenco dei boschi e dei terreni vincolati; e però occorre pur l'elenco della parte presentemente colpita per la sua giacitura, o meglio per le sue qualità di cima o pendice di monte oltre la zona del castagno.

C'è l'art. 9 che determina anch'esso in modo assoluto che « quando per opere conservative e riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo. »

Finalmente c'è l'art. 37 il quale è di carattere propriamente transitorio, e difatti è inserito fra le *Disposizioni transitorie*. Ebbene, in quest'articolo è espressamente dichiarato che: « Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salva l'applicazione dell'art. 7. »

Ora, codesto è un beneficio speciale per quei terreni, ancorchè possano essere stati dissodati o disboscati in contravvenzione alla legge esistente. Ma eccezione somigliante che non è fatta per altre terre, finchè almeno non verranno pubblicati gli elenchi di svincolo, prova che l'interpretazione della prima parte dell'art. 1 ha tutt'altro che un valore assoluto.

A queste osservazioni, che riescono opportune a chiarire il significato del primo articolo per mezzo delle molteplici disposizioni degli articoli seguenti, ne aggiungerò alcune altre.

Conosce il Senato le vicende del progetto di legge forestale. Io ritengo che le vere ragioni per cui fecero naufragio i precedenti progetti possono riassumersi nella tendenza troppo vincolante dei medesimi.

Però sono lietissimo di constatare che nel Senato non solo non ho trovato questa tendenza, ma vi ho trovato il serio proposito di andare ancor più innanzi nel principio della libertà e del massimo rispetto della proprietà. E poichè codesti son pure miei principî, ringrazio gli onorevoli membri della Commissione del Senato, di avermi onorato di così dotta ed efficace compagnia. Codesto almeno raccolgo dalla Relazione e dalle insistenze di avere chiarimenti in senso del rispetto alla libertà ed alla proprietà.

Ora, io dichiaro di essermi sforzato a porre in armonia il principio del pubblico interesse nella materia forestale, spoglio di ogni esagerazione e d'ogni convenzionalismo, col principio inconcusso fondamentale della libertà e della proprietà privata. E allora informai, e di ciò, come ebbi l'onore di dichiarare e di ripetere nell'altro ramo del Parlamento, io assunsi esclusiva ed intera responsabilità, informai il progetto di legge a quel concetto armonico; e però ebbi non solo ad eliminare una serie di fattori di vincolo nei quali, indipendentemente dal difetto d'indiscutibile influenza giovevole dei boschi, non riusciva minimamente giustificabile l'intervento dello Stato contro le libertà e le proprietà private, ma intesi a determinare, per le sole due cause riconosciute legittime, a imporre il vincolo forestale, la condizione assoluta che l'atto del dissodamento e del disboscamento possa riuscire di danno ingiusto pubblico.

Così poterono andare di pieno accordo le esigenze delle leggi della natura fisica con quelle del diritto e dell'economia pubblica.

Infatti, il contravventore anzitutto si sarebbe reso autore di danneggiamenti verso se medesimo, e cometa non avrebbe avuto titolo all'indulgenza dei poteri dello Stato; egli poi, in secondo luogo, avrebbe talmente usato della sua potestà, non della vera libertà, che è sempre e solo condizione di diritto, da inferire un danno illegittimo, ingiusto anzi, all'universale.

Ebbene, quando quegli estremi di fatto si constataano, non solo si può reprimere l'eserci-

zio abusivo dell'umana facoltà, ma si può regolare, o proibire

Il titolo dunque di fare una legge sulle cose forestali viene dal bisogno di evitare danni pubblici derivanti dall'esercizio della libertà in modo sicuramente non giovevole, e d'ordinario davvero nocivo all'agente o proprietario, ma indubbiamente ingiusto, perchè offensivo del diritto altrui.

E si ebbe in mira di evitare il disordine delle acque e il deterioramento della consistenza del territorio del paese. Il fatto poi del danno ingiusto altrui, ma di carattere privato, come quando alcuno, alterando il corso delle acque, alterando la consistenza del suolo, non avesse altro fatto che danneggiare sè stesso, o tutt'al più un vicino, non può far luogo al vincolo, perchè al vicino stesso rimane il diritto di sperimentare la sua azione dinanzi ai Tribunali; ma non vi è ragione di intervenire con una legge che implichi un vincolo nell'interesse generale.

In conseguenza, nella Relazione che precede il progetto di legge, io ebbi cura di spiegare nettamente il mio pensiero. Nella lunghissima discussione poi, che ebbe luogo nella Camera dei Deputati, fu sollevata anche la questione di questa benedetta zona del castagno, che non ebbe secondo me, e non ha un valore assoluto, ma ha valore di carattere puramente amministrativo, per facilitare cioè i lavori degli elenchi e dare un indirizzo agli agenti forestali. Ora, io ebbi in quella occasione a dichiarare sempre, che giuridicamente i terreni della zona soprastante, come quelli della zona sottostante alla vegetazione del castagno, si riconoscono liberi nelle materie forestali o vincolabili alla stessa stregua, eccetto la presunzione, contro cui è ammessa la prova in contrario, per quelle sole parti soprastanti all'accennata zona, le quali costituiscono le cime e le pendici dei monti.

Dopo la votazione della Camera, e prima che si fosse costituita la Commissione al Senato, io ho rinnovati gli ordini perchè si preparassero i materiali per l'esecuzione della legge; ordini che già erano stati dati prima che la discussione si fosse fatta nella Camera dei Deputati; e alla circolare del 22 febbraio 1877, appena seguita la votazione nella Camera dei Deputati, tenne dietro un'altra circolare del 1 maggio 1877 nella quale si disse che il lavoro

di applicazione della nuova legge avrebbe dovuto procedere in doppio senso, preparando, vale a dire, il doppio elenco, uno per l'eliminazione di tutte quelle proprietà che avrebbero dovute essere svincolate, l'altro per l'annotazione di tutte le proprietà da rimanere o da venire assoggettate al vincolo.

Ebbene, nella circolare fu espressamente detto che gli elenchi per i terreni e boschi da vincolare si sarebbero dovuti fare, sia che essi giacessero *al di sotto*, sia che giacessero *al di sopra della zona del castagno* e si soggiunse che occorreva procedere con la massima esattezza possibile.

E vedendo ora fatte le accennate osservazioni, che l'on. Commissione del Senato, quanto al principio, è perfettamente concorde col divisamento del Governo, collo spirito, e, a giudizio mio, colla lettera così della prima parte del primo articolo come delle altre diverse disposizioni della legge votata dalla Camera dei Deputati, io penso che sarebbe opera non solo non necessaria ma, neanche veramente utile quella di portare un'innovazione alla redazione dell'art. 1°. Io non contesto in massima la bontà della nuova redazione che la Commissione presenterebbe, ma davvero non sono persuaso del bisogno; quindi prego la Commissione di permettermi anche di non analizzare la differenza che intercederebbe tra l'una e l'altra forma.

Con queste dichiarazioni io termino invocando dalla Commissione l'indulgenza di accontentarsi della formula ministeriale, e, ove questo concetto fosse ammesso, di procedere alla discussione degli articoli, quando fosse chiusa la discussione generale sul progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Serra Francesco Maria ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io mi felicito coll'on. sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al quale mi pare che sia ormai assicurata la fortuna di poter porre il suo nome a una legge così importante e dopo le peripezie ben note alle quali andò soggetta.

Io appartengo ad una provincia le di cui ricchezze boschive erano quasi un mezzo secolo prima d'oggi in uno stato di proverbiale fioridezza.

Mi ripugna il dire che lo stato attuale delle cose in quanto riguarda i boschi della Sardegna è deplorabile; mi ripugna il confessare che

essi erano meglio tutelati sotto il sistema feudale di quello che lo siano stati in progresso, dopo che i boschi della Sardegna passarono per la massima parte al Demanio dello Stato.

La differenza di trattamento era una conseguenza necessaria dello stato delle cose anteriore a quel passaggio ed al successivo.

I boschi, e le selve ghiandifere specialmente formavano il maggiore prodotto del feudo; quindi era interesse dell'investito di liberarlo dal pericolo di devastazioni.

Vi era anche l'interesse del Demanio che veniva in aiuto del feudatario, stante l'eventuale riversibilità del fondo alla Corona, quando fosse estinta la linea del concessionario primitivo. Aboliti i feudi, la massima parte dei boschi e delle selve passò in potere del Demanio. Una parte poco considerevole rimase ai comuni, una minima ai privati. Il Demanio, comuni e privati altro non fecero che godere del beneficio presente e disattesa qualunque misura di prudenza li sfruttarono in ogni maniera, senza punto preoccuparsi di ciò che poteva avvenire in appresso a danno proprio e dell'universale.

Il Demanio concedette, mi si permetta il dirlo, con poca o nessuna ponderazione tagli di legname in tale quantità che avrebbe potuto bastare non che ai bisogni della nostra marina, a quelli della marina inglese. I comuni ed i privati ne imitarono l'esempio; anch'essi fecero inconsulto getto dei loro boschi, delle loro selve a favore di speculatori in massima parte continentali. E questi, o Signori, perchè fecero acquisto dei boschi? Forse per coltivarli, ed opportunamente diradandoli mantenerli? No, Signori. Essi li acquistarono per poco, per abatterli e ridurli in carbone che viene trasportato a Genova, a Livorno, a S. Vincenzo o a Talamone.

Se gli affari del grave ufficio suo avessero permesso all'onorevole signor Ministro di fare una escursione in Sardegna; non arrestandosi alle città principali, ma visitando anche qualche comune rurale, si sarebbe persuaso della verità di ciò che io affermo, essere la Sardegna oggidì dal levante al ponente, da mezzogiorno a tramontana, quasi una gran carbonaia, in esercizio permanente.

Al pari di me si addolorerà il signor Mini-

stro quando sappia che ci fu un comune il quale vendette a speculatori continentali nientemeno che 80 mila alberi ghiandiferi più che secolari, e quando io gli dirò che il vastissimo e selvoso territorio di Gessa, che formava esso solo un feudo, fu venduto ad una casa livornese, la quale non contenta di avere abbattuto a decine, e decine di migliaia alberi ghiandiferi e secolari per ridurli così pure in tanto carbone, ne estrasse perfino le ceppaie per farne tanta cenere, che servì a fabbricare la potassa e la soda.

Nella mia modesta sfera sono proprietario anch'io di boschi, ed anch'io sono al paro di ogni altro tenero della mia proprietà, ma non è lecito spingere oltre i limiti la tenerezza ed il riguardo per la proprietà; e quando vi è di mezzo l'interesse pubblico, la proprietà privata può anch'essa soffrire una moderata restrizione.

Questa legge provvede a molti degli inconvenienti e dei danni che in Sardegna si sperimentano.

Io dichiaro che a questa legge, tale quale è, senza modificazioni, darò il mio suffragio favorevole.

Faccio voto ardentissimo perchè quelli ai quali nella loro posizione rispettiva ne sarà commessa la esecuzione, ne curino la più esatta, la più scrupolosa osservanza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio rendono persuasa la Commissione, che infine e il Ministero e la Commissione si propongono lo stesso intento. Quando c'è la volontà dell'accordo, non deve essere impossibile di trovarne la via. Esporrò la ragione dei dubbi che nacquero nell'animo della Commissione, e cercherò di trovare una soluzione che venga accettata dal signor Ministro.

Il principio fondamentale di questa legge si è che nessun terreno si presuma senz'altro in condizioni tali da trovarsi soggetto alla limitazione della legge forestale. Si dovrà quindi verificare di volta in volta, di luogo in luogo, le condizioni le quali giustifichino la soggezione del terreno a tali limitazioni.

Ora, l'articolo primo della legge dichiara

quali siano quei fatti particolari per cui è giustificata la soggezione di un terreno al vincolo forestale, come a dire il pericolo di frane, di smottamenti, di disordini nel corso delle acque, ma dichiara inoltre soggetta alla limitazione della legge forestale una certa zona di territorio, che si fa cominciare da quel punto, ove si arresta la vegetazione del castagno.

Rammenta il Senato come nel 1874 non abbia accolto in altra legge forestale una disposizione di legge presso a poco simile a questa, non volendosi ammettere che alla legge forestale si intendano senza più soggetti dei terreni pel solo fatto dell'ubicazione, e senza che si riscontrino, si verifichino, si provino quelle circostanze particolari, che valgono a giustificare una limitazione del diritto di proprietà.

È vero che si richiede una determinata ubicazione, e con ciò resta esclusa la presunzione generale, generica, assoluta che sarebbe in contraddizione col principio fondamentale della legge. Ma per chi ha famigliare soprattutto la regione delle Prealpi, è ragionevole il dubbio che adottandosi una disposizione di legge, siccome questa, senza contemperarla con altre disposizioni di legge, senza ben precisarne e determinarne il significato, si possa meritare il rimprovero che pel legislatore

... in vertice montis  
*Planities ignota jacet.*

Ed in fatto nelle Prealpi non sempre al sommo della costa e dell'erta si trova la china e la scesa: quando si sarebbe creduto che al dosso del monte finisca il mondo, spianano dinanzi a noi de' vasti spazi di terreno messo a varia coltura. Non si tratta semplicemente di rialzi, ma di veri pianori, che qualche volta assumono importanza e nome di altipiani. A tutti deve risovvenire la descrizione che dei monti della Lombardia è fatta nel libro indubbiamente il più popolare dei tempi nostri in Italia.

Quel monte, di cui passeggiate le falde, vi svolge al di sopra, d'intorno le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi ad ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v'era apparso un sol giogo. L'amenità ed il domestico di tenui clivi e di un terreno appena ondeggiante, tempera gradevolmente il selvaggio

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

gio, ed orna vieppiù il magnifico di quegli antemurali verso lo straniero.

Il signor Ministro ci ha dichiarato che infine non ha riproposto una determinata zona se non in via di semplificazione amministrativa, poichè ad una certa altezza si presentano più solite e più ordinarie quelle circostanze che in fatto rendono necessarie le cautele della legge forestale. Non ho a ridire; e comprendo benissimo, perchè si sia scelta la zona del castagno, siccome la zona di quella pianta, che per molte delle nostre popolazioni venne qualificata giustamente vero albero del pane: zona estesisima la quale comicia dove termina quella che si confà alla vite, e va alle prime falde dell'altra, che è propria del faggio e dell'abete.

Credo non male appormi se dichiaro aver trovato donde si sia tratta questa designazione di zona.

In un libro certamente noto a coloro, che sono pratici di cose forestali, nel manuale d'arte forestale del Siemoni, si distinguono appunto tre zone: La zona del *pinus montana*, la zona eminentemente propria delle piante conifere: quella del *castanea vulgaris*, e una terza del *pinus pinea*, il pino da pinoli, o domestico.

La designazione fatta nel progetto di legge si attaglia a questa divisione di zone; e sta bene, fino a che si tratta dell'Appennino; per l'Appennino anzi l'altezza di 900 metri assegnata al castagno è troppa modesta, vi sono dei punti nelle provincie meridionali, ove si trova in ottime condizioni fino a 1,200: ma può dirsi altrettanto delle Alpi?

Per capacitarsi, che il Siemoni poneva la distinzione di quelle tre zone in relazione precipuamente all'Appennino, veggasi come per l'Italia settentrionale si esprime: « è supponibile che nelle Alpi del Piemonte il castagno non possa più vegetare all'altezza, alla quale trovasi nell'Italia di mezzo. »

Noi però non abbiamo a fare supposizioni soltanto: e possiamo conformare la legge alla realtà, che è per noi conosciutissima ed indubitata.

Quando in vero si consulti una qualunque delle distinzioni di zone, che si son fatte con particolare riguardo alle Prealpi ed alle Alpi, il castagno assolutamente cessa di somministrare la determinazione caratteristica, che ha servito di norma al progetto di legge.

Vi troverete designata la regione del pioppo corrispondente alla pianura; quella dell'olivo, che stendesi sulla collina; la zona del faggio, che più su acquista del monte; la linea subalpina dell'abete; ed infine l'ultimo confine della vegetazione arborea sulle Alpi, dove il *pinus mughus* diventa umile cespuglio e folto, col fusto tortuoso, quasi strisciante. Non ho d'uopo di farvi salire ancora più in alto, da questa *regio subnivosa* alla *nivosa*, dove gli sforzi della coltivazione, i più poderosi e costanti, non servono che ad avvisarci d'aver già oltrepassato il dominio delle umane conquiste.

Nelle Prealpi quindi siamo in un mondo affatto diverso; e perchè allora abbandonare quel saggio principio, che si è preso a criterio fondamentale della legge, di non porre la legge nella sua rigida uniformità in contraddizione colla moltiforme varietà della natura?

Tale uniformità meno che mai sarebbe un buon consiglio nelle cose forestali.

Non verrò ora a particolari esemplificazioni: mi basterà riepilogare le conclusioni di una bella memoria che il 17 maggio 1874 leggeva all'Accademia dei Georgofili un uomo tanto versato nelle cose forestali, come è il Béranger. Quanto varî non sono gli influssi del bosco: a quali delusioni non ci esponiamo considerando il bosco, quasi campato in aria ed indipendentemente dalle condizioni dei luoghi, e particolarmente del terreno! Forse che i benefici più incontrastati del bosco non si convertono in danno, ove ciò si trascuri? Crediamo noi che sia tutt'uno l'incolta bosaglia, il bosco tenso, la foresta sacra? Oggi, come al tempo di Orazio, non è forse in errore chi crede la stessissima cosa *lucum ligna*?

Perciò sarebbe improvvido il determinare senza più una zona di territorio, nella quale, senza altre investigazioni, la legge forestale si consideri come diritto comune.

Si verrebbe in tal modo a distruggere le coltivazioni secolari di quelle spianate che talora, saliti che siamo in sulla cima, concedono alla vista spaziare per più o meno estesi prospettivi. Strade bizzarramente serpeggianti vi conducono a popolose borgate; non macchie o spalliere di alberi; appena negli orti di qualche casa, o di fianco a qualche casale il ciliegio e la prugna confondono i tardi loro frutti col-

l'ombra del tiglio; tutto il rimanente, una distesa di campi ad orzo ed avena, a segala, ed anche a frumento: il bosco nereggiava nel fondo, e non fa che segnare il confine della vallata. Quelle lastre di pietra che quà e là voi vedete, quelle antenne traversali ci avvertono, che già ci troviamo in un ordine sociale diverso da quello che abbiamo lasciato nella pianura.

Quelle lastre ed antenne sono il confine di piccoli poderi: ivi mal si potrebbe ripartire il reddito con una o l'altra delle molteplici combinazioni che si verificano nei contratti agrarî del piano: è molto che la terra ivi sia la officina del coltivatore, niente di più; il coltivatore è pressochè sempre il proprietario o il livellario perpetuo.

Ciò tanto più dee dunque metterci in avvertenza di non portare perturbamento in quelle popolazioni: ora specialmente, o Signori, che siano sgomenti da un'emigrazione, per indole e proporzioni tale, da non potersi di certo attribuire a cagioni di sano ordine economico.

Non solo non dobbiamo dare appiglio ai giusti timori, ma nemmeno a irragionevoli apprensioni: non sarà mai abbastanza la nostra cura nell'esprimerci chiaramente, nel modo più rassicurante.

Si è per queste considerazioni, che comunque anche il testo adottato nella Camera dei Deputati accenni alle *cime* e *pendici*, noi avremmo voluto riferirci più espressamente a queste, per dissipare anche ogni ombra di dubbio, che tali disposizioni di legge si applichino ai terreni pianeggianti.

È vero: anche riferendoci, non che alle pendici, alle cime, ci può risovvenire, che su quella, che a noi sembrava

lunga ed acuta cima  
Fendere il ciel quasi affilata scure

si protende in quella vece un'ampia pianura.

Però nella dizione, che la Commissione aveva proposto, non rimaneva, ci pare, il più piccolo dubbio, che le disposizioni della legge si sarebbero applicate non tanto ad una sommità qualunque d'un monte, ma solo al vertice e all'apice di esso: non già al pianale, messo a coltivazione, ma sui fianchi, e sul dosso, acclivi ed acchini; dove il suolo può più facilmente essere scarnito e dilavato dalle acque,

e non dove assai meglio, che ombrato di selve, si svolge aprico alla coltivazione.

Il signor Ministro non pensa diversamente, bensì gli sembra di desumere tale interpretazione dall'insieme delle disposizioni della legge, mentre noi la avremmo voluto risultare più esplicita nel testo stesso.

Ci si presenta ora la via che fin da principio ci siamo studiati di ritrovare, per cui alla fine si esca dal ginepraio della discussione di una legge forestale, ma senza d'altronde porre il piede in fallo?

Dobbiamo di necessità preoccuparci del pericolo, che ritornando ora la legge alla Camera dei Deputati non più vi giunga a tempo per essere riapprovata. Dacchè si è costituito il Regno d'Italia, non vi è stato Ministro, che non si sia fatto premura di preparare una legge forestale. Due volte la legge forestale dopo ampie discussioni superò felicemente la prova in Senato: alla Camera o non era giunta finora in discussione, o se una volta vi giunse, male le incolse. Quando dopo tante prove abbiamo ventura oramai di trovarci dinanzi una legge, che dipende da noi il far passare senza altri indugi in atto, quando infine il Governo è d'accordo con noi nel dichiararla in modo da escludere qualunque preoccupazione, vorremo noi cimentarla a nuove avventure?

Gli studi, che si son fatti dopo il 1874, hanno dimostrato ancora più la necessità della legge, e nello stesso tempo la coadiuvano. Ho tenuto dietro al *Bollettino* del *Club Alpino*; e veggio che per le nostre leggi si son pubblicate nuove guide, si sono fondati dei premi per rimboscare, si istituiscono dappertutto stazioni meteoriche. Quasi ad ogni passo si è riscontrato il danno del depauperamento dei boschi: da Pieve ed Auronzo nel Cadore, dove l'incendio portò la distruzione nel bosco, a mala pena salvo dall'avidità della vendita o divisione da parte dei comuni, e da Val di Vigezzo, nelle Alpi Leontine, tra il monte San Gottardo e il monte Rosa, fino ai monti dell'Abbruzzo, che pel deterioramento dei boschi ci vengono descritti colla veste lacera di chi cade in miseria. Ora è il Presidente della nostra Commissione che al sesto Congresso degli alpinisti a Bormio lamenta le acque turgide e impetuose, che il diboscamento disserra, ed altri ora ci invita a risalire al Gran Pian sopra alla Valle della Stura,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

dove non un arboscello più adorna le falde, dove dalle rocce secche, brulle, squallide, appena l'occhio si può riposare sopra il boschetto di Nostra Signora di Groscavallo, dove le foreste che avean resistito alle tormentate, e a guisa di quei caratteri energici e inflessibili, che nulla accascia, avean saputo raddrizzarsi e crescere con forza novella dopo gli urti poderosi della valanga, caddero sotto la falce dell'alpigiano. Tutto ciò non ci avverte che è già troppo l'indugio di oltre tre lustri?

Quelli stessi, che più si opponevano alla legge, vi si trovano rassegnati oramai e, meglio che contrastarla, si preoccupano del modo di attuazione: l'onorevole Peruzzi tra questi, come ne fa testimonianza la sua risposta ai quesiti dell'Accademia dei Georgofili.

Noi abbiamo una ragione anche di più per dar corso alla legge. In capo ai cinque anni dee avere esecuzione la provvida legge 14 luglio 1874, d'iniziativa del Senato, per la vendita dei beni comunali, che non sieno coltivati od a bosco.

Temo che la legge del 1874 non possa però raggiungere il suo pieno effetto, se prima non si determinano appunto le condizioni, da cui si fa dipendere gli obblighi della legge forestale, e ciò si ottiene soltanto colla legge che ora richiama le vostre deliberazioni.

Non indugiamo dunque più oltre: che gioverebbe l'insistere di più sopra i fatti particolari, che rendono maggiormente visibile la necessità di concludere meglio che di discutere?

Fatti gravissimi addusse l'onorevole Serra, comunque alcuni almeno di essi si trovino fuori dei limiti della presente legge, quelli cioè concernenti i boschi che non sono soggetti per la legge a vincoli forestali. Di simili fatti forse si sarà risovvenuto per conoscenza propria e diretta ciascuno di noi, nell'assistere a questa discussione. Ciò vuol dire, che ci troviamo in una condizione di cose, la quale non ci domanda dimostrazioni, ma provvedimenti.

La Commissione dunque annuisce all'onorevole signor Ministro col proporre che senz'altro la discussione si avvii sul progetto ministeriale; coopererà anzi coll'onorevole Ministro per quanto ne sia d'uopo, perchè la legge una buona volta approdi, e non insista sui pochissimi emendamenti che aveva introdotto.

Ciò per altro non ci dispensa da una dichiara-

zione, ed un'affermazione esplicita degli intendimenti nostri, che autorevolmente il signor Ministro ci diede l'assicurazione non essere che i medesimi del Governo.

D'uopo è scongiurare perfino le più infondate apprensioni, d'uopo è non lasciar luogo ad ambagi, a incertezze, ad equivoci.

Noi preghiamo perciò il signor Ministro di appoggiare, il Senato di accogliere il seguente ordine del giorno.

Per l'Amministrazione sarà una norma salutare, per le popolazioni, servirà a porre in benefica e tranquillante luce la legge.

Leggo l'ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, che l'indicazione del limite superiore della zona del castagno si riferisce esclusivamente alle cime e pendici dei monti, mentre il rimanente dei terreni per gli effetti di questa legge deve considerarsi come gli altri terreni sottostanti all'accennata zona, passa alla discussione degli articoli. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io ringrazio innanzi tutto l'onorevole Senatore Serra delle gentili parole che ha rivolte al mio indirizzo.

Era noto anche a me che in Sardegna si lamentava la distruzione dei boschi; era noto anche a me che dalla Sardegna si facevano caldi voti perchè una legge finalmente venisse.

Però l'onorevole Senatore Serra intenderà che cause speciali hanno determinato colà il malgoverno della proprietà silvana privata, e sino a un certo punto della proprietà pubblica.

Fortunatamente queste cause ogni giorno si attenuano, ed io spero che, meno per potenza e virtù di legge, che per progresso economico e anche morale, quel danno si possa presto vedere ridotto ai minimi termini. La legge farà qualche cosa, e la sua applicazione farà ancor più; ma comprenderà benissimo l'onorevole Senatore Serra che occorre ancor migliorare l'opinione pubblica circa al governo della privata e anche della pubblica proprietà, e questo miglioramento affretterà, faciliterà e renderà molto più feconda l'opera della legge. Non di meno io mi impegno, per quanto possa entrarvi l'azione del Governo, di tenere pre-

senti i bisogni speciali della Sardegna, allorché si formuleranno i regolamenti e si provvederà all'esecuzione della legge.

Ringrazio, d'altra parte, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di avere esaudito la mia preghiera. Quanto alle idee io ripeto che non ci è ombra di disaccordo. L'onorevole Senatore Lampertico raccomandava una miglior formula dell'art. 1° per evitare impressioni penose e scoraggianti, volle anzi accennare al maggior pericolo dell'emigrazione.

Ora, io posso dichiarare all'onorevole Ufficio Centrale e al Senato, che uno dei fini che mi hanno determinato ad affrettare questa legge, è stato precisamente quello di opporre una validissima barriera al progresso del pauperismo rurale, giacché colla devastazione dei boschi, colle incertezze, con i vincoli e con i danneggiamenti delle proprietà terriere, il male maggiore cade non solo sui proprietari, ma anche sui lavoratori della campagna. E penso che, liberando la proprietà e rendendone possibile la coltivazione e più tardi anche la coltivazione in piccolo, lo sminuzzamento, la divisione naturale dei possessi, e d'altra parte migliorando, utilizzando la coltivazione boschiva, io penso sarà opposta una efficace e naturale barriera contro quella invasione del pauperismo delle campagne che si manifesta in alcune contrade, e che dà luogo all'emigrazione così giustamente lamentata.

Sul merito dell'ordine del giorno io nulla ho da osservare. L'onorevole Senatore Lampertico vuole circoscrivere l'azione della prima parte dell'articolo 1° *alle cime e pendici dei monti*. Ebbene, questo è tuttavia detto, e colle stesse parole, al 1° articolo; e non posso avere difficoltà di accettare la ripetizione dell'ordine del giorno dell'on. Senatore Lampertico. Tutti gli altri terreni pur soprastanti alla zona del castagno vuole siano considerati alla stregua dei terreni sottoposti alla zona medesima. Ma ciò è nel pensiero del Governo e nel pensiero della legge, e credo lo sia pure nella lettera; quindi non posso avere difficoltà di accettare anche questo concetto, del quale non mi posso preoccupare se è incontestabile che l'art. 1 non ha che la sua naturale significazione, quella cioè, che consiste nell'esigere che, per determinare il vincolo, qualunque sia il terreno, concorra la necessità di difendere il corso delle acque e la

consistenza del suolo ad evitare un danno pubblico.

Ora, quando concorrono codesti requisiti, il terreno sia sottostante, sia sovrastante alla zona del castagno, sia in cima o in pendice, necessariamente verrà tutto quanto sottoposto a vincolo. Quando questi requisiti mancano, si farà un'unica categoria, sia che esso si trovi sovrapposto, sia che trovisi sottoposto alla zona del castagno, e ogni terreno sarà esente. Ma l'azione della leggerimarrà pur sempre libera, anche per rivedere il lavoro di svincolo o di vincolo, e per limitare o integrare la materia forestale per gli effetti della legge medesima.

Un'ultima avvertenza, e porrò fine alle mie brevi parole.

L'identificazione del terreno sovrastante a quello sottostante non è che di carattere puramente giuridico, ma in fatto non si verificherà mai, in identica misura, in quanto che la quantità dei terreni vincolabili di fatto sarà trovata, a parità di estensione, molto più facilmente nelle zone sovrastanti al castagno, che nelle zone sottostanti; ma siccome si temeva che si stabilisse un vincolo *a priori* con esorbitante estensione e con carattere assoluto, trovo naturale lo scrupolo, mi si perdoni la parola, degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, il cui ordine del giorno accetto senza riserve.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io vorrei aggiungere qualche parola. L'onorevole Relatore ha già toccato l'argomento sul quale io voglio chiamare l'attenzione del Senato e del signor Ministro; ma siccome io vorrei venire ad una conclusione che chiede una sua risposta, credo dover persistere nel mio divisamento.

Tre anni or sono, il Parlamento adottava ed il Governo del Re pubblicava una legge relativa all'obbligo imposto ai comuni che posseggono beni incolti, di doverli o coltivare o vendere dovendo rimboschire i luoghi.

La legge accordava il termine di 5 anni, talchè esso spira in realtà col 1879 e precisamente col 4 luglio, che parmi la data che reca la legge.

Dopo tre anni potrebbe essere già il caso di chiedere se taluna almeno delle provincie diede il buon esempio di uniformarsi ad una disposizione i cui buoni effetti sono della più chiara

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

evidenza. Ma è naturale che dall'altra parte, siccome mancano ancora due anni, è molto probabile che i più abbiano atteso a decidersi fino ad ora, tanto più che vi era anche la ragione della necessità di una legge forestale.

Mi consta in modo positivo che in alcune provincie alcuni Comuni avversi alla legge fanno delle affittanze di beni comunali incolti a lunghi periodi onde aver poi un pretesto di non uniformarvisi, pretestando che dovrebbero dare una forte indennità e non volendo far questo, come minor male rimanere allo stato attuale.

Che l'interesse particolare dovesse essere il nemico principale di quella legge benefica, n'era ben persuaso fino da quando si discusse; ma davvero non credeva che si spingesse a questo punto di voler eludere la legge in modo così aperto, poichè non vi è alcuno, per poco che sia pratico di andamenti comunali, che non ravvisi in una così aperta offesa alla legge il vero interesse privato che si tiene leso dal dover vendere o coltivare i beni incolti comunali.

Non è più lecito a nessuna autorità comunale il dire: vogliamo che i nostri beni incolti rimangano incolti.

Ma che vi siano autorità comunali che così la pensano non mi reca meraviglia. Pur troppo so come procedono le cose in molti comuni e come e quanto poco l'interesse pubblico sia il movente principale di certi Municipî; ma quanto mi recò meraviglia si fu il vedere Deputazioni provinciali approvare quei contratti fatti per sottrarsi alla legge.

Ora, io prego l'onorevole signor Ministro a voler fare il possibile perchè cessi questo modo di paralizzare gli effetti di quella legge.

Ma qui non mi fermo. Colla legge attuale, e che io spero vorrà passare anche in Senato, la posizione, o, dirò, la possibilità di far camminar bene anche la legge del 1874 è grandemente migliorata; l'una è complemento dell'altra, o, dirò meglio, la principale è quella che si discute, l'accessoria è quella del 1874; ma se è bene condotta può anche essa avere larghissima parte nel miglioramento delle condizioni del nostro paese sotto tale rapporto.

Riassumendo quindi il breve mio discorso, io pregherei il signor Ministro a voler avere la bontà di dare al Senato qualche informazione intorno al modo col quale venne eseguita la

legge 1874, per quanto non siano ancora corsi che 3 anni in luogo di 5.

Raccomando poi il più caldamente possibile che nel far ora eseguire questa legge forestale voglia parimenti tener mano forte per l'esecuzione di quella del 1874, per l'adempimento della quale si invocava non di rado quella forestale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
L'onorevole Senatore Torelli avrà potuto vedere che nella legge in discussione fu introdotto l'articolo 38, per il quale, alla Commissione preposta per la esecuzione della legge 4 luglio 1874, è sostituito il Comitato forestale.

Sebbene il pensiero d'introdurre quell'articolo mi sia venuto quasi nell'ultimo quarto d'ora della discussione che ebbe luogo alla Camera, esso mi fu suggerito dal fatto che da tutti si deplorava, della poca efficacia, cioè, della legge 1874, a giudicare almeno dalla lentezza onde n'è proceduta l'esecuzione; e forse a ciò non dev'essere stato straniero il modo come furono composte le Commissioni e come hanno funzionato.

Ora, siccome, pur facendo luogo all'elemento locale amministrativo, nei Comitati forestali la parte tecnica e direttiva del Governo è messa ancora più in rilievo, c'è da sperare che, con l'unità dell'istituzione del Comitato, l'esecuzione della legge del 1874 abbia ad avvantaggiarsi dell'applicazione della legge forestale, e che l'interesse delle due leggi sotto alcuni riguardi si faccia solidale, pur servendo or quale scopo dell'una, or quale mezzo dell'altra, e viceversa.

È bene impertanto che si attenda ora a vedere come funzioneranno, rispetto alla legge del 1874, i nuovi Comitati.

Però, giusto per i pochi effetti ottenuti fin qui quanto all'esecuzione di quella legge, non potrei che promettere di continuare ad esercitare vigilanza e fare gli eccitamenti che sinora non fecero punto difetto; sebbene, ciò malgrado, gli effetti utili siano stati davvero minimi.

Abbiamo in fatti queste notizie in proposito:

Delle 57 provincie che hanno beni incolti, (poichè 12 non ne hanno affatto), per sole quattro il lavoro è compiuto così dalle Prefetture che dalle Commissioni; delle rimanenti 53 per nove è fatto quasi nulla e per le altre il

lavoro è allo studio presso le Prefetture e presso le Commissioni.

Ora, io penso che l'onor. Senatore Torelli, appena sarà messa in esecuzione la presente legge, potrà anche sovvenire la pubblica Amministrazione dei suoi lumi sui modi pratici di realizzare utilmente il rannodamento della legge del 1874 con la legge forestale.

Per parte mia dichiaro bensì che mi adopererò grandemente, con i mezzi che mi danno le leggi, a raggiungerne l'importante scopo; e com'ebbi a dire nella Camera dei Deputati, ripeto al Senato, se dall'applicazione della legge forestale, anche in vista della speciale riforma fatta con la sostituzione di Comitati alle Commissioni, si troverà che pur vi sia un qualche difetto di carattere legislativo, io prometto che mi occuperò di vedere se non convenga ricorrere ad un ulteriore provvedimento legislativo acciocchè i fini della legge del 1874 vengano davvero e al più presto raggiunti.

Aggiungo infine che sin dal maggio del decorso anno chiamai l'attenzione delle Deputazioni provinciali sul fatto cui ha accennato l'onorevole Senatore Torelli ed invitai le Deputazioni stesse a non approvare contratti di affitto a lunga scadenza i quali potessero ostacolare l'applicazione dell'anzidetta legge.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e così concepito:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, che l'indicazione del limite superiore della zona del castagno, si riferisce esclusivamente alle cime e pendici dei monti, mentre il rimanente dei terreni, per gli effetti di questa legge, deve considerarsi come gli altri terreni sottostanti alle accennate zone, passa alla discussione degli articoli. »

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°:

#### TITOLO I.

#### *Terre sottoposte al vincolo forestale.*

#### Art. 1.

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma

delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende approvare questo articolo 1°, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 2°:

#### Art. 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di questo vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Do la parola al Senatore Finali che è iscritto per parlare su questo articolo 2°.

Senatore FINALI. La questione che io intendo trattare non è nuova pel Senato: fu qui dibattuta e risolta nel 1874. Se non fosse in me profonda convinzione, che almeno in un punto conviene emendare il progetto di legge, a questo termine della sessione non vorrei intrattenere il Senato; perchè quand'anche la parola dell'onor. Presidente tacesse, parlerebbe abbastanza questo lungo Ordine del giorno, che colla sua muta eloquenza mi dice:

*Andiam che la via lunga ne sospigne.*

Nessuna cosa è più aliena dal mio pensiero, che fare opposizione a questo progetto di legge, o solamente ritardarne la approvazione. Nessuno più di me conosce che desso intende soddisfare ad un bisogno e ad un antico desiderio del paese e della amministrazione; e senza vanto posso dire che anch'io ho colla-

borato a beneficiare l'Italia di questo provvedimento.

Lascierò ad altri discutere se il progetto odierno sia più o meno conforme a quello che già il Senato, modificando in alcune parti la mia originaria proposta, aveva approvato; e che era stato quindi da me presentato alla Camera dei Deputati in quella forma che al Senato era parsa migliore, senza alcuna alterazione.

Dal mio canto voglio concedere di buon grado al sig. Ministro che le variazioni fatte da lui al mio progetto siano molte e radicali, e voglio anche concedergli che per regola generale siano tutte buone; ma, se io gli faccio questa così larga concessione, voglia almeno permettere a me, se pur troppo non oso, di fare una sola eccezione per rispetto ad un punto il quale io credo che, nel progetto che ci sta dinanzi, non valga quello che era nel progetto, che non dirò soltanto mio, giacchè era stato onorato della approvazione del Senato.

Ed io vorrei sperare che il sig. Ministro fosse arrendevole all'ordine delle mie idee; poichè non si tratta d'un principio giuridico o di un principio economico, sul quale veramente intenderei che egli fermasse il piè, e volesse ad ogni costo far prevalere la sua opinione; qui si tratta unicamente di riconoscere se esista una certa legge in ordine a fatti naturali.

Ed a questo riconoscimento, per la natura dei nostri studi, tanto l'onor. signor Ministro quanto io, possiamo dire che siamo profani. Diamoci la mano; e poichè il Senato annovera illustri medici e naturalisti, e in questo momento distinguo nell'Aula l'onorevole Senatore Maggiorani e l'on. Senatore Moleschott, lasciamo che essi, in cui la dottrina è pari all'amore del pubblico bene, possano dire se certi fatti, se certe leggi naturali stieno.

Posti i fatti, non può reggere seria opposizione tratta da ragioni giuridiche od economiche, per non applicare a quell'ordine di fatti le stesse norme, le stesse conseguenze che ad altri fatti di simigliante natura sono concesse.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore FINALI.... Quando l'onorevole Ministro presentò alla Camera il progetto di legge forestale, dolse a me di vedervi una lacuna, e non glielo dissimulai, perchè desiderava dargli voto favorevole, senza aprir bocca nella di-

scussione. La lacuna consisteva in ciò che, mentre si provvedeva alla conservazione dei boschi in relazione alla orografia ed alla idrografia, lasciavasi intieramente in disparte la relazione delle foreste con la pubblica igiene.

È vero che la Camera, dopo vivace discussione, introdusse nel primo articolo il vincolo forestale anche per ragioni igieniche; aggiungendo in fine dell'articolo: che erano sottoposti a vincolo forestale quei terreni e quei boschi, la cui distruzione potrebbe danneggiare le condizioni igieniche locali.

Ma però l'articolo seguente, che a dir vero è stato approvato dalla Camera proprio per deferenza personale alle tenaci argomentazioni messe innanzi dal signor Ministro, il quale giungeva a farne questione di portafoglio, per chi ben guardi riduce a nulla questa concessione.

Non parlo mica della prima parte di questo articolo secondo, la quale, considerata in relazione all'articolo ultimo del progetto, può riguardarsi come la reintegrazione di quello che il Senato aveva votato nel 1874; parlo bensì della seconda parte dell'articolo, la quale sottopone le provincie ed i comuni, i quali vogliano chiedere il vincolo forestale sopra un bosco per ragioni di pubblica igiene, all'obbligo d'indennizzare congruamente i proprietari. Questo indennizzo, o Signori, a voi non ho bisogno di dimostrare che praticamente si risolverebbe in quello stesso corrispettivo che è dato ai proprietari nei casi di espropriazione forzata per pubblica utilità; e siccome questo diritto di espropriazione forzata per ragioni di pubblica utilità esiste già per la legge del giugno 1865, la presente nei rapporti igienici nulla concederebbe e sarebbe del tutto illusoria.

Fin da quando l'on. Senatore Torelli, sollecito sempre degli interessi del nostro paese, preparava i materiali per una legge forestale, nella Relazione che fu allora pubblicata si ammetteva in genere la buona influenza igienica delle foreste ed in ispecie,

*Per la pineta in sul lito di Chiassi*

la quale a Ravenna e ad altri luoghi di Romagna è salutare riparo,

*Quando Eolo Scirocco fu r disciolto.*

Uno dei successori dell'on. Senatore Torelli,

ciò l'onore. Senatore Castagnola, del vincolo forestale per ragione igienica aveva fatto argomento esplicito di una disposizione che si conteneva nel suo progetto di legge. Io, modificando e semplificando grandemente il progetto dell'onorevole mio predecessore, mantenni quella disposizione.

Non mi fu difficile ottenere dal Senato nel 1874, consenziente la Commissione (la quale per buona ventura anche oggi è la stessa di allora) la restituzione della disposizione che dedita aveva dapprima creduto potere eliminare. Però a mia volta io aveva acconsentito in una prudente ed opportuna modificazione proposta dalla Commissione: il vincolo forestale restava assoluto nei rapporti orografici e idrografici, ma nei rapporti igienici si faceva esso dipendere da circostanze locali, che, alla opportunità, dai comuni e dalle provincie si sarebbero fatte valere.

Dopo quel voto del Senato e dopo la presentazione alla Camera del progetto di legge, che, come io dissi, era tal quale il Senato aveva approvato, ne fu fatta la Relazione, che ho qui alla mano, nella quale, lungi dal trovarsi a ridire contro il vincolo forestale per ragioni igieniche, si loda questa parte della legge; e pare non si possa dubitare, che quella lode fosse la significazione del sentimento dell'unanimità della Commissione.

Mi dorrà sempre che, il giorno della discussione, la legge fosse tolta dall'ordine del giorno per considerazioni e riguardi personali, che disgraziatamente dovevano ben presto esser seguiti da amarissima delusione!

Sono logici quelli che non vorrebbero alcun vincolo forestale; per contro sono illogici a mio avviso coloro che l'ammettono per ragioni idrografiche e orografiche, e lo escludono per ragioni di pubblica igiene, o lo concedono in modo, che la concessione riesca una mera illusione.

L'influenza e l'efficacia delle foreste sia che riguardino la sussistenza del suolo, e soprattutto il buon governo delle acque, sia che riguardino la pubblica igiene, o sono egualmente certe e dimostrate, o sono egualmente incerte.

Io vado appresso ai naturalisti della prima scuola; ma se da alcuno si voglia negare, per mancanza di osservazioni positive e coordinate, la buona influenza delle foreste nei rapporti igie-

nici, bisogna che colui la neghi anche nei rapporti idrografici e orografici, come fu riconosciuto l'anno scorso nel Congresso internazionale di statistica di Buda-Pest, i cui verbali non sono per certo ignoti al signor Ministro.

La dottrina delle benefiche e varie influenze delle foreste è antica, e noi tutti l'abbiamo appresa fin dal tempo che frequentavamo le scuole. So bene che v'hanno alcuni che con giovanile baldanza, in questo come in altri ordini del sapere umano, ripudiano le tradizioni e le teorie del passato, e non vogliono tener conto nè della dottrina degli scrittori nè del consenso generale della pubblica opinione. Questo metodo sarebbe ragionevole soltanto se la scienza fosse nata la prima volta insieme a colui che novellamente la professa; ma la scienza è antica quanto l'osservazione, e questa è antica quanto l'uomo.

Questi naturalisti proseguano le loro osservazioni; si chiamino fortunati di vivere in tempi in cui i metodi scientifici sperimentali si sono perfezionati; scuoprano, determinino le leggi naturali che erano o sono ancora ignote. Ma non neghino la buona influenza igienica delle foreste, perchè non sanno determinarne la causa: tanto varrebbe negare che il chinino rompa la febbre, per la ragione che inesplicato è il modo della sua azione!

La dottrina contraria alla buona influenza delle foreste nei suoi vari rapporti credo poter affermare, che acquistasse un certo favore dopo la pubblicazione non antica di un libro di scrittore francese. Quello è il libro più comunemente citato dagli avversari delle foreste. Orbene, l'autorità di quello scrittore, che deliberatamente non nomino, era già sospetta prima; ma dopo il settembre 1870 si disse che furono trovate delle ricevute che mostrarono quale poteva essere la sincerità delle sue opinioni scientifiche; e quelle ricevute facevano bel riscontro al progetto d'un Ministro di Finanza, che pel suo bilancio aveva d'uopo fare una operazione di vendita di foreste per una sessantina di milioni.

È vero però che nelle relazioni e nelle deliberazioni di questo Congresso di statistica, lamentandosi la mancanza di osservazioni idonee a misurare il più o il meno dell'influenza delle foreste sulle leggi fisiche, chimiche e meteorologiche; e riconoscendosi che leggi certe e po-

sitive non possono stabilirsi se non dopo accurate osservazioni fatte con metodo scientifico su un largo spazio, e per lunga serie di anni, si invocò l'impianto di un sistema internazionale di osservazioni fatte con metodi paragonabili a quelli degli osservatori idrografici e meteorologici degli Stati Uniti d' America, nella cui direzione si coperse di gloria il generale Maury; questi osservatori i quali già determinano e prevegono con sicurezza dei fenomeni meteorici i quali prima erano il campo franco alle fantasie de' fabbricatori di lunari.

Però se a Buda-Pest si desideravano queste osservazioni larghe, continue e bene ordinate per rispetto alle determinazioni dell' influenza igienica delle foreste sulla pubblica salute, non si desiderava meno, per determinare la legge dell' influenza delle foreste nei rapporti orografici e idrografici. La affermazione per una parte sull' utilità delle foreste non era meno risoluta che per l' altra, vale a dire quella che a me ora più preme; e negli atti di quel Congresso è detto senza dubitazione e senza ambagi, che la distruzione delle foreste in determinati casi, peggiora lo stato sanitario e aumenta la mortalità.

Perciò quando ho sentito, non qui, fuori di qui, dire che a Buda-Pest si era lasciato del tutto nell' incertezza questo punto, ho visto che si cercava un argomento a profitto di una tesi, non la verità negli atti di quel Congresso.

A Buda-Pest si è lamentata la mancanza di osservazioni in tutti i rapporti per i quali si possono esaminare le foreste; ma la salubrità delle foreste non è stata affermata meno assolutamente di quello che le altre loro influenze.

A Buda-Pest poi erano rappresentati specialmente paesi nordici; e se questa dottrina è pur buonane nei paesi nordici, a più forte ragione, a mio avviso, deve essere la dottrina dei naturalisti e dei medici dei paesi meridionali; poichè la conservazione delle foreste deve avere una maggiore importanza per noi, essendo il nostro paese più esposto, come paese di mezzogiorno, a sviluppo di miasmi e a quelle correnti basse di venti caldi che sono più nocivi alla salute umana. E lo dica la melanconica zona che circonda l' Italia peninsulare e le sue isole! Già fino dai suoi tempi il Venosino invocava la protezione degli Dei alla cara vite,

*Ne pestilentem sentiet Africum.*

La dottrina dei naturalisti e dei medici italiani, e anche degli economisti, mi par proprio che, tranne rarissime eccezioni, sia quella che io sostengo. Fra i più moderni il Mengotti, il Bombicci, il Balestra e il Salvagnoli la hanno professato con gran corredo di osservazioni e di fatti; va segnalato sopra gli altri il nostro Collega Salvagnoli, il quale nella sua opera sul bonificazione delle maremme toscane, invocava boschi e selve per riparare alla malaria. Di recente ho visto pubblicati qui in Roma, pubblicazione opportuna a questo disegno di legge ed a quello sulla bonificazione dell' Agro romano, due pareri del celebre medico Lancisi, il quale fondandosi sull' esperienza, dimostrava che la interposizione di selve vicino ai luoghi paludosi, incontro a venti insalubri, costituiva un riparo efficacissimo per proteggere dai mali effluvi.

E qui l' on. Senatore Serra permetta anche a me di dire una parola sulla sua nativa Sardegna, dove dimorai fra il 1856 e il 1858, onde in questo argomento, senza essere un medico, nè un naturalista, posso mettere innanzi in qualche guisa la testimonianza della mia esperienza.

Or bene, in quegli anni io vissi a Macomer, città o terra dell' interno dell' isola, la quale era dianzi lodata e desiderata per bontà di clima.

Io pur troppo debbo ricordare come quella lieta condizione di cose fosse mutata, e come allo spirare del libeccio si diffondessero febbri talora letali. Gli indigeni ad una voce affermavano che molti malanni avevano invaso la terra di Macomer soltanto da pochi anni, cioè da quando era stata atterrata la selva che si frapponeva a ponente tra lo stagno di Sindia e quella terra.

Uno strano argomento ho sentito addurre nella discussione di questa legge contro il vincolo forestale determinato da condizioni e da considerazioni igieniche: « solamente la legislatura pontificia avea siffatto vincolo! »

Ma se anche fosse ciò vero, che cosa proverebbe?

Non è egli vero, per esempio, che la legislazione pontificia (ed io non sono sospetto in alcuna guisa di voler vantare quel Governo, ed anzi siamo concesso qui ricordare che il mio arringo parlamentare cominciò nel 1860 col propugnare più sollecita abrogazione della le-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

gislazione civile e penale pontificia) forse prima di ogni altra in Europa pose assoluto il principio della pubblicità della iscrizione ipotecaria, sotto pena di nullità?

E ora questo principio che per il primo e solo il Governo pontificio aveva messo nella sua legislazione, non è divenuto un principio del Codice civile italiano? E la Francia, in cui il sistema ipotecario è più antico, non lamenta forse che, per quel rispetto, non abbia ancora raggiunto la perfezione, che a prima giunta aveva toccato il sistema pontificio?

Oltre di che, io mi azzarderei di dimostrare, se volessi fare una discussione accademica e se non fosse per me troppo prezioso il tempo del Senato, che la legislazione vigente così varia nelle diverse provincie italiane, tanto che si annoverano non meno di 22 o 23 leggi generali, oltre un gran numero di disposizioni speciali, subordinando il disboscamento al permesso governativo non escludeva che nell'accordare o nel negare questo permesso, si dovesse tener conto anche delle nozioni igieniche che potevano consigliare di concedere o negare il disboscamento.

Regime di libertà assoluta non esiste che nella sola Toscana e fu opera di Pietro Leopoldo; ma non sarebbe assoluta se del Decreto del 24 ottobre 1780, non mai abrogato, fosse stata curata l'osservanza. Ma l'opera di Leopoldo non si può invocare punto per argomentare contro i buoni influssi orografici, idrografici, igienici delle foreste.

In quelle sue ordinanze liberalissime egli non parla di questo, nulla esplicitamente ammette e nulla nega; ma confida nell'interesse bene inteso de' proprietari di foreste per ottenerne da essi quel buon governo, che anch'egli reputava necessario al pubblico bene, senza astringerli a vincoli, ed obbligarveli colla sanzione di una legge forestale.

Ma, se le dottrine liberali di Pietro Leopoldo, da qualcuno oggi cominciano ad essere, rispetto all'economia politica, accusate di eccesso, niuno può disconoscere che la sua fiducia nello spirito prudente e ben diretto de' proprietari delle selve fosse delusa.

Questo affermo coll'autorità di un uomo che ebbe ed ha parte luminosa non solo nella Storia di Toscana, ma d'Italia; e che per noi

Italiani vale più del benemerito, arciduca austriaco.

Ora, il barone Ricasoli, quasi un secolo dopo alle riforme leopoldine, confessava e deplorava in una Relazione, che esiste nel Ministero e che fu stampata negli atti che furono la prima volta pubblicati intorno alla materia forestale, cred'io, per cura dell'onorevole Pepoli, il mal governo che la proprietà resa libera da qualunque vincolo e freno legislativo aveva fatto delle foreste; e deplorava tutte le cattive conseguenze che da questo mal governo delle foreste erano derivate alla consistenza del suolo, al regime delle acque, ed al corso dei fiumi nella Toscana. Egli poi in quella sua Relazione dell'agosto 1866, ne appellava agli atti dell'Accademia dei Georgofili del 1856, in relazione ai disboscamenti, considerati come causa di inondazioni devastatrici, che si erano succedute nell'ultimo ventennio. Ora io non so come si possa invocare un atto d'un Capo di uno Stato fondato sopra una fiducia che doveva essere delusa, contro un atto egualmente solenne di un altro Capo di quello Stato medesimo, che un secolo dopo viene a riconoscere per disastrose esperienze, che l'aver affrancato da ogni vincolo legislativo le proprietà dei boschi in Toscana era stato cagione di mali grandissimi.

Le Accademie hanno largo e libero campo alle loro disputazioni; oggi quella dei Georgofili sembra voglia sostenere che i proprietari dei boschi in Toscana non uscirono dai limiti della ragione economica; ma per quanto sia antica e meritata la fama dei Georgofili, l'affermazione del barone Ricasoli, allora governatore della Toscana, dettata da quell'alto spirito di pubblico bene che sempre anima l'uomo illustre, e senza nessuno scopo di sostenere questa o quell'altra teoria, deve avere tal valore innanzi al Senato, che non importa per certo che io nulla tenti aggiungervi colle mie parole.

Ma se la stessa legge nel primo articolo ammette che la conservazione delle foreste in determinati casi possa essere utile alla pubblica igiene, perchè poi nell'articolo 2° viene a menomare le conseguenze di questo principio?

L'art. 1° della legge dice:

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore

della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Dunque il discutere se la conservazione di una foresta possa interessare alle condizioni igieniche d'una od altra località, non è permesso, a chi si faccia il sostenitore di questa legge.

È permesso a chi combatte il principio che è scritto nell'articolo 1° della legge; ma ammesso il principio, perchè infirmarne le conseguenze? Perchè rendere onerosa questa concessione? Forse importa meno la consistenza del suolo ed il buon regime dell'acque, che non la conservazione della salute e della vita degli uomini?

Conosco l'animo umanissimo e gentile dell'onor. Ministro; pur tuttavia la sua opposizione mi ricorda non so più qual generale nordico di un tempo non antico, il quale raccomandava di aver più cura dei cavalli che dei soldati, adducendo la ragione che i cavalli bisognava ricomprarli, mentre i soldati glieli riforniva gratuitamente la leva. Questa subordinazione dell'interesse igienico ad interessi d'altro ordine, mi fa anche ricordare la crudele sentenza dei tempi di Vespasiano, rispetto ad una moltitudine di prigionieri mandati a dimora coatta in paese malsano: *et, si ob gravitatem coeli interissent, vile damnium!* »

In questa parte del mio discorso dovrei avere favorevole lo stesso Senatore De Giovanni; benchè egli con un eloquente discorso di cui l'eco non è perduta nell'animo mio, nel 1874 combattesse questo progetto di legge. Se ben ricordo, fra altri punti egli volle dimostrare anche questo: cioè che ammesse anche certe utilità che poteva dare la legge, queste utilità sarebbero state minori del danno recato col vincolo alla proprietà, e delle spese necessarie per mantenerlo.

Ora, se l'onorevole De Giovanni in un piatto di quella sua bilancia riconoscesse di dover mettere la salute e la vita umana, oh! io credo, anzi son sicuro che egli riconosceria che il tratto della sua bilancia si rovescierebbe, e il piatto

in cui ci sono soltanto interessi materiali balzerebbe in alto, e si nasconderebbe nelle nubi.

L'onor. Ministro nell'altro ramo del Parlamento disse che senza la condizione dell'indennità aggiunta al vincolo determinato per ragioni igieniche, sarebbe alterata tutta l'economia della legge.

Questa proposizione, parlo sincero, non sono riuscito a comprenderla; poichè anche la conservazione per l'igiene è determinata, come la conservazione per altri fini, da ragioni di pubblica utilità.

Non pretendo mica, e così prevengo facilmente un'obbiezione, non pretendo mica, e niuno pretende che le foreste facciano da per sè cessare le febbri e la mal'aria; ma da altra parte bastano forse le foreste a far cessare le inondazioni? E neppure tutte le selve sono utili; anzi giova molte volte che la terra sia messa all'aprico, affinchè cessino quei punti acquitrinosi che sono una sorgente d'infezioni.

Appunto per questo la ragione del vincolo per rapporti igienici deve essere riconosciuta e determinata caso per caso in certe condizioni; e le deliberazioni relative, affinchè non possano essere il risultato del capriccio di un comune o di una provincia, sono subordinate ad alcune formalità che risultano dal combinato disposto degli articoli 2 e 39 del progetto di legge.

Invece tengo per fermo che la condizione dell'indennità alteri essa la legge, ne menomi la bontà e costituisca un'ingiustizia; e se questo è, nessuna ragione, tanto meno quella del far presto, dovrebbe valere a farla approvare dal Senato.

Diffatti non è mica a dire che manchino in Italia le leggi forestali, le quali invece sono dappertutto, meno che in Toscana, e per una giurisprudenza nuova stabilita dalla Corte di cassazione di Torino, meno anche nella provincia di Ravenna, la quale pure possiede una delle più belle, e la più famosa foresta d'Italia, celebrata da poeti italiani e stranieri, da Dante a Byron. Relativamente alla quale, per certi postulati costituzionali che possono parere stranissimi riguardando essi il periodo del governo pontificio posteriore al 1815, quella Corte di cassazione disse che: «Viste le ordinanze dei cardinali legati Nembrini, Bernetti, Macchi ed altri, che aveano voluto regolare il governo delle foreste nella provincia di Ravenna ed in

ispecie nella famosa Pineta, niuna di esse era in vigore, dimodochè sarebbe pienamente libero il proprietario di raderla. »

Noi dunque abbiamo quasi dappertutto una legge forestale; ma, in talune provincie, come questa di Roma, l'abbiamo esorbitante ed eccessiva nel suo rigore; locchè costituisce una delle principali ragioni per le quali si desidera questa legge unificatrice. Frattanto anzichè unificare davvero, il progetto lascierebbe una diversità non indifferente in una delle parti più importanti, imperocchè vi sarebbero provincie del Regno nelle quali, per difendere gli abitanti dalla malaria, si dovrebbe incontrare una certa spesa, mentre gli abitanti delle altre provincie, e forse d'una sola, da questa spesa andrebbero immuni.

Osservo che la limitazione al diritto di proprietà per ragioni igieniche non sarebbe introdotta per la prima volta nella legge forestale.

Non sanno tutti che una limitazione per ragioni igieniche all'esercizio del diritto di proprietà, è scritta nella legge la quale proibisce di coltivare il riso, quando la coltivazione non avvenga ad una certa distanza dai centri di popolazione?

E in questo caso il divieto all'esercizio del diritto di proprietà non è forse imposto senza alcuna indennità?

E oltre la proibizione della coltivazione del riso, non sono in generale proibiti per ragioni d'igiene, senza alcuna indennità, gli stabilimenti che le autorità pubbliche e le leggi riconoscono insalubri? E per ragioni di pubblica salute non vengono in certi casi distrutti carichi interi di merci, senza indennizzo o compenso alcuno al proprietario?

Nè si dica che la condizione dell'indennità per rispetto ai rapporti igienici è il corrispettivo dell'onere nuovo che si impone.

Riconosco che questa sarebbe la migliore ragione per legittimare questo principio d'indennità; e quindi molto accortamente è stato posto qui nell'articolo 2 della legge un inciso che significa: poichè in alcune, anzi quasi tutte le provincie, i proprietari non avevano questo vincolo forestale per ragioni igieniche ed io loro lo impongo, così li debbo indennizzare.

Ma questa difesa ha un valore più apparente che reale, perchè se fosse fondata sul vero,

la disposizione dovrebbe estendersi a tutto il resto. Ma nè per le ragioni orografiche nè per le ragioni idrografiche in Toscana, secondo la legge, e a Ravenna, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino, esiste alcun vincolo forestale. Ora, se voi volete sostenere che l'indennità per il vincolo forestale determinato da ragioni igieniche sia legittima, sia la soddisfazione di un'esigenza di giustizia, perchè è vincolo nuovo, allora dovete estendere l'indennità stessa anche per il vincolo forestale determinato da ragioni orografiche e idrografiche, che oggi per la prima volta introdurrete in Toscana (e dirò ancora a Ravenna) in forza di questa legge.

E difatti alcuni dei difficili amici di questa legge, hanno bene sostenute questa tesi e la sostengono tuttora in quell'illustre Accademia, che ho più volte nominata, come ricordava, parmi, l'onor. Lampertico.

Difatti che cosa sostiene l'on. Peruzzi nella ricordata sua Relazione, che cosa ha sostenuto nelle discussioni dell'Accademia, di cui un'illustre Collega che mi stava a fianco mostravami or ora i verbali? Sostiene che l'indennità pel vincolo forestale determinata da ragioni igieniche, è giusta; ma che però non è altro che un principio di giustizia: perchè noi possiamo ottenere giustizia intera, egli dice, bisogna che i proprietari toscani ottengano il diritto a conseguire un'indennità per qualunque vincolo che loro venga imposto, sia per ragioni idrografiche, sia per ragioni igieniche od altre. Questa argomentazione, che è pur troppo fondata, serve a provare che la logica è soltanto o nell'ammettere l'indennità per tutti o nell'escluderla per tutti i casi.

Si può anche aggiungere che il riparo alla malaria apportato dalle foreste può esser reclamato dalle condizioni di una sola parte d'una provincia, o nell'interesse di comuni di più provincie: in questo caso sarebbe ingiusto escludere dal contributo qualunque dei comuni che si giovino delle bonifiche delle foreste, e ingiusto sarebbe obbligarli tutti, o ad un contributo eguale se eguali non fossero le utilità.

Se non si leva via l'alinea del 2° articolo del progetto, il cui effetto altro non può essere che render dura e difficile la condizione dei comuni e delle provincie che vorranno essere sollecite della condizione della pubblica sanità,

nulla sarebbe ad esse dato. Io già lo diceva in principio di questo mio discorso; esiste la legge per le espropriazioni forzate in causa di pubblica utilità; e nessuna autorità, credo io, vorrà essere così disumana da negare l'esistenza del motivo di pubblica utilità; quando consistesse in una preservazione igienica, piuttosto che in ottenere spazi per allineare una strada o far un giardino di delizie.

Concludo pertanto proponendo al Senato di sopprimere la seconda parte dell'art. 2 della legge.

Questa soppressione secondo me non altera l'economia della legge, anzi la perfeziona, e in ordine alla giustizia e in ordine alla logica.

La Commissione che fortunatamente è la stessa che riferì intorno a questa legge nel 1874, e che allora non pose queste condizioni che renderebbero illusorio il principio, dovrebbe fare senza difficoltà buona accoglienza alla mia proposta.

Però se essa, anche nella prima parte dell'articolo volesse ripristinare quello che era stato da lei formulato nel 1874, io darei a questa proposta voto favorevole; ma non credendo io necessaria questa ripristinazione, non ne faccio esplicita proposta.

Quanto all'onorevole Ministro poi, che ha fatto prevalere le sue idee in altra importante parte di questa legge, mi pare non dovrebbe essere troppo tenace in questa; tanto più che, come io accennava in principio, la soppressione da me richiesta è la legittima conseguenza di fatti e di leggi naturali; e col chiederla non contraddico ad alcuno di quei fondamentali ed essenziali principî giuridici ed economici, nei quali più facilmente riconosco che egli potesse essere irremovibile.

Ad ogni modo io raccomando la mia proposta al senno del Senato. Non è questione politica: gli onorev. miei Colleghi, che hanno avuta la cortesia di prestarmi attenzione, onde vivamente ne li ringrazio, possono testificare che pensiero politico in questo discorso non vi è punto stato. È questione di umanità, è questione di conservazione sociale, è questione di giustizia; ed io spero di non averla invano raccomandata al Senato d'Italia. (*Numerosi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio l'on. Senatore Finali della testimonianza di fiducia e di stima che ha voluto darmi nominandomi in questa discussione, e sento che avrei mal garbo a non dargli una risposta.

L'attinenza delle foreste colla salute dei vicini abitanti è un fatto sì noto da trovarsene la esposizione nelle opere più elementari di igiene pubblica.

Perciò mi parrebbe superfluo di tornare su questo argomento, se l'on. Ministro non avesse manifestato qualche dubbio che il taglio dei boschi eserciti una chiara influenza sul clima dei luoghi e sulla sanità degli uomini. Ecco quel che egli dice:

« Non è uopo quindi sia dimostrata la necessità di uscire dallo stato presente delle cose, e basterà d'altra parte accennare come nel ricercare i limiti su cui l'azione della legge possa riconoscersi giusta; io non mi sia appigliato a ragioni ipotetiche o ad opinioni non bene accertate od almeno non quasi universalmente ammesse. E così ho escluso ogni vincolo per rispetto all'influenza delle foreste su alcuni di quei fatti meteorici che contribuiscono a determinare il clima, avvegnachè codesta influenza non sia provata e la scienza abbia da qualche anno sottoposto a dirette investigazioni ed esperienze il problema. »

Certamente non vi è una prova sperimentale, una dimostrazione completa sull'influenza delle foreste, quanto al sottrarre lentamente l'elettricità dell'aria sovrastante, di maniera che essa non si condensi nelle nubi e non dia luogo a temporali e piogge torrenziali. Quest'influenza è affermata in molte opere di autorevoli scrittori, ma infine non è dimostrata.

Così pure quello che si dice comunemente che la foresta serve di barriera meccanica al passaggio dei miasmi, non è più che un'ipotesi. Vi è perfino chi non crede ai miasmi. Ma vi sono delle verità sperimentali riguardo all'influenza delle foreste sull'igiene. Per esempio quella di rallentare e moderare la potenza della irradiazione solare.

Gli alberi coi loro rami, colle loro foglie, coi loro intrecciamenti frappongono un ostacolo al libero passaggio dei raggi solari. Il suolo non si riscalda a quel grado che accade nelle rocce scoperte e nelle aperte campagne; perciò la notte non si ha quella gran differenza di tem-

peratura che noi osserviamo ovunque tutto all'intorno non sieno boschi ed il clima sia caldo. La foresta ha dunque un' influenza moderatrice sulla irradiazione terrestre nella notte. Infatti il viandante volentieri vi si ricovera e vi trova un dolce tepore, invece dei quindici o sedici gradi di meno che non sia nel giorno, siccome avviene sul monte nudo e nella campagna spoglia di alberi. A questa circostanza si annette in gran parte il danno che procede dalla distruzione delle foreste.

Questa enorme differenza fra la temperatura del giorno e quella della notte sul suolo scoperto essendo una verità fisica ben dimostrata da esperimenti ripetuti ed esatti, così può affermarsi con sicurezza che la distruzione delle foreste ha una decisa influenza sul clima di cui la temperatura media del luogo costituisce uno dei principali elementi.

Il taglio dei boschi modifica il clima anche perciò che apre l'adito a correnti d'aria diverse da quelle di prima. Il dominio del nuovo vento può essere utile ma il più spesso riesce dannoso; ed ecco un'altra influenza sul clima.

Ho detto, ed era stato già notato nella discussione, che il taglio di una foresta può talora essere utile.

Così è avvenuto in Inghilterra ove il suolo dei boschi era acquitrinoso e il sottosuolo imbevuto d'acqua; conveniva operarne il prosciugamento e il taglio degli alberi era qui indicatissimo. In fatto quella regione se n'è avvantaggiata. E così è accaduto pure negli Stati Uniti d'America.

Da noi per altro la differenza del clima, la natura diversa del suolo, la giacitura dei colli e dei monti a cui si addossano i boschi e parecchie altre circostanze locali fanno sì che il taglio delle foreste nel maggior numero dei casi sia funesto all'igiene; per conseguenza mi pare che da questo lato vi si debba andar cauti. Non entro nella questione economica della proprietà, che rispetto; ma il bene pubblico, come il signor Ministro m'insegna, deve essere preferito ad ogni altro riguardo.

E poi queste foreste nell'ordine cosmico vi saranno per qualche cosa!

Non vorrei mai sollevare qui una questione teleologica: amo solo di ricordare che nell'economia della natura un rapporto fra il regno vegetale e l'animale pur ci è; che le piante

preparano quel che serve agli animali e distruggono quel che essi formano di nocivo; che sono le grandi scaturigini del pabulo della vita, e i grandi laboratori di carbonio tratto da un gas che espirano gli animali, e il cui indefinito aumento riuscirebbe dannoso.

Quale che sia il sistema de' filosofi sull'origine delle cose, una corrispondenza attuale fra i diversi esseri del creato è riconosciuta da tutti; sicchè l'uomo non avesse a procedere alla vasta distruzione di un genere di corpi viventi senza temere che qualche disordine nell'armonia de' fenomeni possa una volta derivarne.

Confessiamo che vi è qualche cosa di salutare nella maggior parte delle foreste, e circondiamoci perciò delle maggiori cautele innanzi di prendere una determinazione intorno alla sua esistenza. Teniamo sempre a mente che un diboscamento inopportuno può convertire un paese florido e frequente di popolo in una squallida e deserta contrada.

Questo è un fatto storico; lasciamo ora le teorie, benchè, come abbiamo veduto, ve ne sono anche le ragioni fisiche.

Io dunque amerei che l'on. Ministro fosse un poco più penetrato di questa influenza dei boschi sul clima, sull'igiene pubblica.

Non parlo del corso delle acque nè della consistenza del suolo; ciò non appartiene al mio compito.

L'on. sig. Ministro mi risponderà: Ebbene, ovunque si presenti il dubbio che il taglio della foresta possa danneggiare la salute dei circondicini, nulla si farà senza l'approvazione dei Consigli.

Io rispetto per massima ogni corpo morale e non vorrei pronunziar parola che potesse menomamente offenderne alcuno. Io rispetto il Consiglio provinciale e non disprezzo il comunale, ma mi permetto di riflettere che in essi non è competenza che basti a rassicurarci nei loro giudizi. Appena i Consigli sanitari sono al presente da tanto per apprezzare giustamente le ragioni favorevoli o contrarie ad un diboscamento sotto il rapporto igienico. La questione è spesso molto intricata ed oscura, come ha dimostrato di credere lo stesso sig. Ministro ne' suoi discorsi e nella sua Relazione. Fa bisogno adoperare minute e ripetute indagini, e talora anche ricorrere ad esperienze fisiche a cui non tutti sono abituati. Allorchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

col nuovo Codice sanitario, che forse per la sua gravità è rimasto al fondo dei progetti di legge da discutersi in Senato, noi avremo, siccome giova sperarlo, Consigli sanitari ove l'elemento tecnico predomini grandemente ed ove la scelta dei medici cada su quelli che sonosi dedicati in ispecialità allo studio della pubblica igiene, allora sì che il giudizio del Consiglio sanitario potrà esser pronunziato con piena cognizione di causa e le parti vi si potranno rassegnare senza lamenti.

Ma finchè il Senato e la Camera non abbiano discusso e approvato il nuovo Codice si può egli nutrire una piena fiducia agli attuali Consigli ove son pochi i tecnici e questi pochi non intervengono?

Del resto in questo progetto io mi preoccupo solo della poca competenza di chi di presente sarebbe chiamato a giudicare sulla convenienza o meno di distruggere una foresta; ma sippure m'impensierisco di ciò che è nello spirito della legge che ci si offre a discutere; e nell'animo del signor Ministro prevale siffattamente sull'igienico il principio della libera proprietà che la foresta quanto a polizia sanitaria si presume innocente, e l'onere di provare il contrario incombe a chi ne avrebbe a soffrire. Perciò il proprietario dal lato igienico non ha vincolo alcuno e può dar mano al taglio quando gli piaccia senza domandare il permesso. Toccherà allora al comune del paesello che sarebbe il primo a risentire il danno, a promuovere gli atti di inibizione; ma chi ne avrà ivi la cognizione, o chi sarà così ardito per affacciarla se il Sindaco istesso o qualcuno dei Consiglieri ne fossero appunto i proprietari?

E allora chi assume la iniziativa per garantire la salute pubblica? È compiuto il danno; come si fa a ripararvi? Bastano queste riflessioni per giustificare i timori sul portato di questa legge.

Mi riassumo e finisco.

La foresta non è mero ingombro: essa ha la sua missione nell'ordine di natura, e in genere si può disciplinare ma nel complesso rispettarla. In specie il bosco può esser distrutto ove sia giudicato esso stesso per accidentali cagioni malsano. Il vincolo forestale non dee imporsi unicamente per motivi idrografici e corografici, ma sippure per gli igienici. Questa

legge non presenta a mio credere sufficienti garanzie per la tutela della sanità pubblica.

In conseguenza, se non mi verranno forniti schiarimenti opportuni e soddisfacenti, io darò il mio voto contrario.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Finali a persuadersi del significato che, suo malgrado, avrebbe l'accoglienza della proposta sua.

Egli caldeggia l'unificazione della legge forestale; trova che con le leggi vigenti la materia forestale è governata in modo affatto contraddittorio, non corrispondente al fine della giustizia e dell'economia, in modo anzi essenzialmente nocivo dall'aspetto giuridico ed economico; chè non c'è ingiustizia e danno maggiore di quelli che derivano dal trattamento, diverso per indole, e per qualità di garanzie, di vincoli, di procedimenti, di pene, di amministrazione, fatto alle diverse regioni di un medesimo Stato, senza che per altro cosiffatte differenze fossero, giustificate dalle peculiari condizioni di fatto d'ordine economico, morale e politico di ciascuna contrada.

Senza averne la forma, cosiffatte differenze di trattamento costituiscono una permanente infrazione alle leggi propriamente giuridiche, alle leggi economiche, e, non può non riconoscerlo la Commissione e segnatamente l'onorevole suo Presidente, alle leggi sociali. Una massa immensa di forze e di ricchezza del paese è condannata alla quasi sterilità o al deperimento, ed in conseguenza noi vediamo il lavoro e scarso ed insufficientemente remunerato, il che costituisce una delle cause dell'emigrazione.

Ora, una legge destinata a porre fine ad uno stato di cose che costituisce uno scandalo di ordine giuridico-morale, e indirettamente di ordine politico-sociale, imperocchè già siamo ai 17 anni dalla unificazione nazionale, e pure a taluno pare sia questo il primo momento in che si parla del tema forestale; legge cosiffatta non deve soffrire ulteriore ritardo, per vaghezza di introdarvi concetti, che possono avere il loro merito, ma che indubbiamente hanno il vizio di deviare dal normale cammino della legge stessa.

L'onorevole Senatore Finali riproduce una proposta, la quale riuscirebbe nuova per la massima parte del territorio dello Stato, vecchia per qualche provincia; ma per l'accettazione giustamente pretesa da coloro, i quali hanno fede, come l'onorevole Maggiorani, nella influenza benefica delle foreste sulla pubblica igiene, e ci ho fede anch'io in qualche raro caso, non si deve compromettere la legge tutta quanta. Quando poi si rifletta che l'onorevole Senatore Maggiorani esamina la questione, astrazione fatta del principio giuridico e del principio economico, egli potrà essere interamente sul vero; il che non può accadere all'onorevole Finali, che dal concetto igienico vuol dedurre norme di economia e di diritto. L'effetto unico della possibile accoglienza della proposta Finali sarebbe il prolungamento indefinito dello *statu quo*, il che non mostrasi di volere.

Io sarò spiccio e semplice nel rilevarlo.

L'onorevole Senatore Finali mi ha fatto l'onore di riandare le ragioni che ebbi a sottoporre all'altro ramo del Parlamento, perchè non fosse lasciato all'inciso aggiunto al primo articolo della legge, intorno alla difesa delle condizioni igieniche locali, il valore assoluto attribuito a quello della difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo.

Ebbene, io non entro ancora nel merito della tesi, ma rammento una mia avvertenza fatta nella Camera dei Deputati, non so se nella premessa o nella chiusa del mio discorso, col quale sviluppai l'articolo secondo volto a correggere l'effetto della letterale significazione dell'inciso sull'igiene col quale fu chiuso l'articolo primo. Io dissi, dunque, allora che, ove si fosse dovuto conservare quell'inciso senza alcun temperamento nelle disposizioni susseguenti della legge, secondo l'ordine delle mie idee, il meno male che ne sarebbe venuto sarebbe stato il ritiro della legge. Questo dichiarai, nè so quale influenza ciò abbia potuto aver sui miei Colleghi che accolsero la mia proposta dell'articolo secondo. E poichè io ho la libertà, la viltà anzi, di trovarmi in questo momento, solo al banco dei Ministri, e conosco per ciò di non impegnare altri che me, io posso soggiungere che con quell'inciso vedevo talmente contrariato il concetto informatore della legge, che, ove non si fossero accolte le mie ulteriori

proposte, mi sarei reputato felice di liberarmi dalla soma ministeriale, e l'avrei fatto ben volentieri.

Ciò non lo spiegai, ma lo lasciai sott'inteso una volta che dissi che l'effetto minore, secondo me, sarebbe consistito nel ritiro della legge. Ora, premesso questo concetto, io prego l'on. Finali di vedere quale sarebbe la portata della sua proposta. Sperare, almeno per mezzo mio, di avere una legge nei termini da lui proposti, è davvero impossibile. Potrebbe sperare invece di non averne nessuna! Ma non avendone nessuna, quest'alto interesse igienico che io non voglio nè so qui discutere, sarà meglio raggiunto per le leggi preziosissime che dovranno continuare ad imperare, anzichè con la legge nuova, pur lasciandola siccome fu votata dalla Camera?

Certamente non potrà esser meglio conseguito con le leggi esistenti, una volta che le leggi stesse, sotto l'aspetto igienico, si conservano tutte.

Ora, se si riconobbe dalla sapienza pontificia, che non ho ragione veruna di discutere, il bisogno del vincolo igienico, il quale si perde certamente nella notte dei tempi, e, come ebbi a notare nell'altro ramo del Parlamento, si rannoda forse all'origine della proprietà privata di queste contrade ed ai modi coi quali i terreni boschivi delle provincie romane vennero ai presenti possessori, e sono sottoposti a quel vincolo; certamente la nuova legge non compie alcun attentato alla libertà o alla proprietà di alcuno se nulla innova nelle condizioni attuali dei possessi. E però la parte essenziale della legge vigente riferibile al vincolo igienico rimarrà, e tanto più per ora deve rimanere in quanto che una manifestazione concorde da parte delle rappresentanze interessate la invoca.

Il Governo perciò ha compreso di non dovere assumere la responsabilità di lasciare alla legge su quell'obbietto la sua portata assoluta, e però ha accettato l'inciso dell'articolo primo, con le limitazioni dell'articolo secondo.

L'onorevole Finali d'altra parte avrebbe voluto il vincolo senza indennizzo, non solo per le provincie già pontificie, ma pure per tutto il resto d'Italia. Egli ha accennato alla esistenza quasi implicita del vincolo igienico da per tutto dove sono leggi forestali. Ma egli di cui ho

l'onore di essere stato il successore, egli che ebbe a reggere l'Amministrazione dell'Agricoltura e Commercio per più anni, sarebbe pregato da me a dirci se rammenti che ci sia stato un solo giudicato amministrativo, pel quale si sia mai riconosciuto fuori della provincia già pontificia, la realtà legale del vincolo per cagione d'igiene, un atto qualsiasi pel quale si sia proibito un disboscamento per vera, pura e sola causa igienica; e sono sicuro che mi risponderebbe come egli, al pari di tutti i predecessori suoi, nemmeno sospettò la esistenza di legge alcuna di vincolo per causa d'igiene. Anzi credo che poco prima che io avessi avuto l'onore di assumere il Ministero, dovette sollevarsi una questione in proposito molto probabilmente da parte di un comune della provincia di Caserta. Ma il giudicato amministrativo fu precisamente contrario; e notisi che, sebbene io non conosca in questo momento i particolari, mi penso che il tentativo di conservare il bosco dovette farsi profittando della grande elasticità delle disposizioni vincolanti della legge delle già Due Sicilie, sperando perciò di adombrare il concetto igienico con la miscela di altri motivi che rientrano nelle prescrizioni della legge; ma, poichè l'accertamento del fatto chiarì che non si trattava d'altro che di ragione igienica, l'amministrazione forestale respinse ogni applicazione di vincolo.

E qui vengo ad un'altra idea. Perchè, onor. Senatore Finali, volete complicare la questione forestale con la questione igienica, quando nessuno che intenda l'importanza del grande interesse della pubblica salute contesta la convivenza, come è stato giustamente osservato, il diritto di espropriazione per utilità pubblica?

E se non basta il titolo generico dell'utilità pubblica, di cui è parte precipua l'igiene, il diritto di espropriazione od altri provvedimenti per causa d'igiene non si possono espressamente discutere e stabilire anche nel Codice sanitario?

Ma quando per l'igiene, per quanto, e forse più che non era necessario, si è già discusso nella legge sui boschi, la quale mira propriamente ad altro fine di interesse generale, ad interessi propriamente economici, perchè pretendere ulteriori disposizioni che turberebbero tutta quanta l'economia della legge?

D'igiene si occupò abbastanza la Camera dei

Deputati, e non è giusto tentar di andare più oltre. Quanto all'applicazione della legge rispetto all'igiene, giustamente l'onorevole Senatore Maggiorani rilevava che non danno le necessarie garanzie di competenza i corpi di carattere puramente amministrativo, ma giusto perciò si è voluto l'intervento degli elementi tecnici, cioè il voto del Consiglio provinciale sanitario. I Consigli comunali e provinciali possono fare la loro domanda assumendo essi la responsabilità della convenienza della medesima; ma, quanto all'accoglimento, è indispensabile che il corpo tecnico venga sempre consultato, sia per le provincie nelle quali non si fa luogo ad indennizzo dei proprietari, sia per le altre nelle quali l'indennizzo si deve accordare.

L'onorevole Senatore Finali, semplificando molto il significato della sua proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo secondo, relativo all'indennizzo verso tutti i proprietari che non si ebbero vincolati i boschi per causa igienica, ha detto e ripetuto che qui non viene in giuoco nessun principio economico o giuridico.

Io sono persuaso che alla sua affermazione l'onorevole Finali è indotto da profonda convinzione; se non che mi permetta che io gli dica aver io una convinzione assolutamente contraria.

In primo luogo non bisogna obbliare la sostanziale differenza che corre fra il titolo sociale di imporre il vincolo forestale nello scopo di difendere il corso delle acque o la consistenza del suolo, e il titolo di vincolare i boschi per difendere, la loro mercè, le popolazioni minacciate nella loro salute.

Io ho dovuto lottare con me stesso prima di acconciarmi a proporre la legge forestale, perchè, non lo dissimulo al Senato, ho spinto i miei dubbî sino al punto di contestare se giuridicamente, se socialmente si abbia diritto d'imporre un vincolo alla proprietà privata. E dopo ricerche che, lo confesso, hanno avuto anche del sottile, ho finito per persuadermi che vi è titolo etico, giuridico ed anche economico per limitare la privata attività in alcune maniere di applicazione nella materia forestale.

Ma quali sono stati i motivi per i quali, molto tardi (perchè senza cosiffatto studio speciale sarei stato fra quell'accolta di pensatori radi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

cali ai quali ha accennato l'onorevole Finali) molto tardi, me ne sono persuaso?

Ecco, io son mosso da questo concetto: il proprietario, il quale dissoda un terreno in pendio friabile, innanzi tutto danneggia, d'ordinario almeno, se stesso, dappoichè quel terreno, se per qualche anno si presenterà buono ai fini economico-agricoli, perderà di poi, forse assolutamente, la sua potenza produttiva, e ad ogni modo, per riconquistarla, vi si dovrà impiegare tempo, lavoro e capitale, che valgono in generale molto più di quanto potrà, con la nuova trasformazione, valere il podere pria inconsultamente dissodato; ma con ciò stesso sarà economicamente riconfermato il fatto della prima perdita della potenza produttiva; se il riapparire di essa seguirà, la nuova forza, o meglio, il nuovo valore, rappresenterà molto pallidamente la forza o il valore stato consumato, come vi dissi, sotto forma di tempo, capitale e lavori impiegati.

Chi avrà dissodato dunque, e, per produrre per pochissimi anni, consumato molto di più, riproducendo molto dispendiosamente in fine, avrà provato essere un cattivo padre di famiglia. Ma vi ha di più; il proprietario che dissoda o dibosca inconsultamente, e rende possibili le frane e il disordine delle acque, danneggia, è vero, il proprio terreno prima di tutto, e poi le contrade vicine, ma con ciò, e negli effetti indiretti, danneggia pure il territorio del paese; nel che, indirettamente, è nuovo danno per lui medesimo.

Se per le leggi fisiche cosiffatti rapporti di cause e di effetti sono incontestabili, il titolo nello Stato di frenare alquanto la potestà di agire del proprietario, non la legittima libertà, è indiscutibile, come non si discute la ragione del divieto di ogni altro atto ingiustamente dannoso ad altri. Può il proprietario pur volontariamente nuocere se stesso, e nessuna legge sarebbe mai giustificata se per essa si volesse far pesare la tutela sul proprietario; egli, trovandosi in date condizioni di età e di mente, è libero nella scelta dei mezzi e delle maniere della sua attività sulle cose sue proprie; nessuna legge può surrogarglisi; la responsabilità dev'essere il solo correttivo della libertà di agire. Se la legge vi si intromettesse, il danno morale dell'intervento della legge sarebbe infinitamente maggiore di quella

rara ed eccezionale utilità che si avrebbe in mira di conseguire, tentando con mezzi preventivi o coercitivi di volere impedire o correggere la deviazione dal sentimento dell'interesse, o meglio, della conservazione e del miglioramento, sentimento che è prepotente nell'uomo.

Invece nel fatto del dissodamento e diboscamento, come l'abbiamo considerato, il proprietario comincia dal nuocere a se stesso, quindi nuoce ai proprietari immediatamente circostanti; nè questo basterebbe, giacchè, apportando ai vicini un danno qualunque, il diritto comune ampiamente provvederebbe. Ma egli, o Signori, non nuoce soltanto a se medesimo, non nuoce soltanto ai vicini; egli, o Signori, nuoce all'universale, perchè disordina, (si tenga ferma la nostra ipotesi giuridica) disordina il corso delle acque, altera la consistenza dei terreni; ed allora egli non ha usato del suo diritto, non esercitata la libertà giuridica, ma ha abusato della sua potestà di agire ed in modo che riesce nocivo all'universale, e perchè suscettibile di divieto, anzi, perchè vietato, in modo essenzialmente ingiusto.

Ma allora egli ha perduto il titolo alla protezione di cosiffatta abusiva potestà di agire, anzi egli ha commessa una cattiva azione, non tale da essere punita in modo penale, se non siavi peranco una legge che abbia ammesso vincolo con sanzione penale, ma certo, prima ancora che una tale legge vi sia, egli si sarà fatto autore di una contravvenzione di ordine morale, la quale, per legge, può essere infrenata con una sanzione coercitiva d'indole preventiva, repressiva o reintegrante.

Vengono innanzi gli scienziati, vengono i congregati di Vienna e di Buda-Pest; vengono le opinioni degli scrittori. Ebbene, io non sono entrato nel merito delle manifestate opinioni; la ho fatta, o Signori, da legislatore il quale studia, posti i fatti della scienza, i rapporti e gli interessi morali, giuridici ed economici, e limita l'azione della legge entro i più stretti confini tracciati dagli scopi della convivenza.

Così ho potuto convincermi che vi hanno dei fatti di trasformazione della proprietà terriera, i quali per loro natura possono essere seriamente nocivi al bene generale: ebbene, prendendo di mira quei fatti, sarebbe la prima volta che la legge interviene per regolarli, se

riconosciuti nocivi all'universale? Certo che no. Or dunque, il punto da tenersi fermo si è che i fatti debbono essere nocivi all'universale, ed imputabili a colui che li compie.

AmMESSO questo principio, a me è parso avere giustificata l'opera mia, la quale del resto è circoscritta alla conservazione d'una parte di vincoli, di già nella massima parte del paese, per le leggi in vigore, esistenti.

Si dice che, se si accorda l'indennizzo pel caso dell'igiene, lo si deve per quello della consistenza del suolo e del corso delle acque. Ma per questi due ultimi casi non si deve indennizzo, perchè non si proibisce alcuna azione utile, ma un'azione la quale innanzi tutto nuoce al proprietario medesimo, e quindi nuoce, senza che egli n'abbia il menomo diritto, all'universale.

Giustificato adunque con l'accennata limitazione il principio giuridico, il titolo al vincolo forestale, si sono eliminati i motivi in alcune delle leggi vigenti, precipuamente in quella romana, riconosciuti per buoni, di proteggere la produzione del legname da lavoro e da ardere.

Si è detto che il tornaconto non fosse sprone efficace per spingere i proprietari a destinare i loro terreni alla cultura silvana; si è esagerato l'importanza di quella cultura, e la si sarebbe voluta estesa sulla più grande superficie del territorio del paese. Ma la scienza e l'esperienza, i mezzi di comunicazione, e il progresso negli scambi nazionali e internazionali provarono l'errore, e persuasero i più, ai quali ci uniamo, che la libertà e il più assoluto rispetto alla proprietà privata provvedono meglio anche alla soddisfazione del grande bisogno della produzione e dell'acquisto del legname di costruzione o da ardere, o dei suoi surrogati.

Si è parlato di influenza meteorologica e climatologica dei boschi; ma si è ormai d'accordo nell'escludere, qualunque sia la realtà di cosiffatte influenze, l'azione coercitiva dello Stato contro la libertà e la proprietà privata, appunto perchè il temuto male non deriverebbe dall'azione ingiusta del proprietario, ma da cause naturali da lui del tutto indipendenti, e a preservarsi dalle quali la convivenza deve ricorrere a tutt'altri rimedi.

Limitata, come abbiamo fatto, ai minimi termini l'opera del legislatore nella materia fore-

stale, e constatato che nessun vincolo per essa si apporta alla legittima libertà e proprietà privata, ma solo si infrena l'azione entro le ragioni del diritto, doveva escludersi ogni titolo ad indennità, il che non può ammettersi pel vincolo a cagione di pubblica igiene.

Il caso della legislazione pontificia lasciamolo da parte. Se l'onor. Finali avesse richiamato alla sua memoria il tenore di quella legge, certamente non se la sarebbe proposta a modello. Nientemeno che nella legislazione pontificia non si mira solamente al divieto di tagliare il bosco, ma si pretende l'azione positiva concreta di tenerlo netto da tutto il fogliame e da altri materiali che vi cadono; si pretende il fatto di liberare il terreno dalle acque, giacchè, come ha ben osservato il Senatore Maggiorani, gran parte dei boschi, anzichè giovare, nuocciono alla salute; e conoscendosi codesto, il legislatore pontificio imponeva ai proprietari obblighi estremamente onerosi.

Ma quelle sono leggi rimaste sulla carta, perchè il proprietario il quale si fosse dovuto sobbarcare all'osservanza di esse, non avrebbe dovuto limitarsi a sacrificare la disponibilità economica del bosco, il diritto di variare la coltura del terreno, ma avrebbe dovuto consumare forse il reddito di un altro podere a fine di adempiere alle prescrizioni sulla sanità nel proprio fondo che economicamente non poteva utilizzare, non che trasformare o distruggere.

Però quella legge era logica se non trattavasi che di produrre l'effetto igienico; infatti riconoscevasi che il bosco mal tenuto era causa di malaria, e, per evitare ciò, lo si voleva sì in piedi, ma si voleva pure si distruggessero, a spese del proprietario, le cagioni dei miasmi che erano imputabili al divieto di sboscare.

Vorremo noi conservare, anzi estendere cosiffatta legislazione all'Italia tutta? Ma non ci fu mai, dal Governo pontificio in fuori, alcun altro governante, sia pure non meno dispotico, del resto d'Italia, il quale avesse sognato il vincolo igienico, e invocato la logica pontificia.

Con la legge votata dalla Camera, rispetto alle già provincie pontificie che cosa si è fatto? Anzitutto si è abrogato il vincolo di un carattere più grave, eliminando le prescrizioni lo-

giche ma esorbitanti della legislazione romana pontificia. In secondo luogo si è circoscritta la azione del vincolo ai boschi, e son pochissimi, di per sè giovevoli all'igiene. A tutte le contrade che vincolo siffatto non avevano, non lo si può estendere puramente e semplicemente; esso riuscirebbe loro più intenso del vincolo per ragione di difesa del corso delle acque e della consistenza del terreno.

Escluso il motivo igienico, il vincolo forestale lascia il diritto di tagliare il bosco, alla sola condizione di conservarne la possibilità per l'avvenire di non comprometterne la riproduzione; invece il vincolo per motivo igienico esige sia sempre lasciato in piedi il bosco. Ma si dice: si ammetteranno anche per quel bosco dei temperamenti per trarne un qualche profitto; si applicherà ad esso una pedagogia amministrativa, si sorvegliaranno le minime trasformazioni od utilizzazioni. Ma anche con ciò l'onere sarà massimo, ben superiore certo a quello che risulta dal vincolo forestale sui terreni friabili e vincolati per difesa dalle inondazioni o dalle alterazioni della consistenza del suolo.

E si aggiunga che il vincolo per causa di igiene va applicato in generale ai terreni provveduti di maggiore potenza produttiva, e più adatti alla cultura agraria. Il proprietario del bosco sarebbe costretto non già ad astenersi da un'azione ingiustamente nociva ad altri, ma a sacrificare il proprio legittimo interesse, senza alcun compenso, al bene altrui, che non si ha diritto di conseguire col danno del terzo.

Nel vincolo forestale, nel senso del mio progetto, vi è armonia d'interessi fra il proprietario, i vicini, e la convivenza; nel vincolo, secondo il concetto dell'onorevole Finali, vi è antagonismo d'interessi con sacrificio ingiusto della privata libertà e proprietà.

Così ragionando, io non contesto la possibilità del rapporto tra l'esistenza, la conservazione d'una foresta e l'igiene di una popolazione che abita immediatamente accanto ad essa o poco lunge; contesto bensì il diritto di togliere al proprietario la libertà e la proprietà, senza compenso e a servizio gratuito altrui.

Se così facendo non seguirebbe attentato all'altrui libertà e proprietà, per essere logici bisognerebbe, non soltanto proibire il taglio dei boschi i quali si credessero atti alla difesa della salute pubblica, ma si dovrebbero

costringere i proprietari a rimettere a coltura silvana i terreni che quell'effetto utile possano produrre, ovvero obbligarli ad abbandonarli gratuitamente perchè altri facesse sorgere la selva.

Ma nemmeno di lontano si accennò a simili esorbitanze, e, se si accennò ad igiene, lo si fece senza pretendere che per disposizione di legge si vincolasse gratuitamente la proprietà. L'onorevole Finali conosce meglio di me le statistiche sull'estensione ed entità dei boschi in Italia; e non credo di esagerare affermando che l'effetto economico dell'invocata disposizione sarebbe un deprezzamento della proprietà terriera in Italia per più centinaia di milioni di lire.

Qui accenno del resto non al valore attualmente utilizzato, ma al valore potenziale; chè altra cosa è lo stato presente di possessi di boschi i quali per effetto della concentrazione in poche mani, per la loro destinazione a parchi di delizie, per la mancanza di capitali, riescono di ben lieve attività, e spesso, se non giacciono in abbandono, sono una vera passività pel proprietario; altra cosa è lo stato possibile, e sicuramente futuro della proprietà anche boschiva, la quale appena sarà fecondata dal lavoro e dal capitale costituirà una grande sorgente di pubblica ricchezza. Ma il giorno in cui il principio della legge, che con tanta disinvoltura ma con tanta benevolenza, perchè vuolmisi mettere in armonia colla logica, e anche colla giustizia, è propugnata dall'onor. Finali, fosse ammesso, ne sarebbe conseguenza immediata che all'attuale rovina nel valore della proprietà dei terreni in Italia, si aggiungerebbe anche questa, ed in molti casi si sarebbe quasi distrutto il valore capitale delle proprietà vincolate. Ma, o Signori, tutto ciò non può farsi per comodo di difesa di beni abbastanza ipotetici.

Nessuna provincia, nessun comune, nessun paese dove le leggi vincolanti sono in vigore, ha reclamato che si conservino i vincoli come sono, molto meno che, modificandoli, si aggravino per causa igienica, e l'aggravio si apporti gratuitamente contro la proprietà. Noi non dovremmo fare cosiffatto regalo a popolazioni che non solo non sentiranno questo bisogno, ma che non ebbero la più lontana idea

del supposto relativo diritto di attentare alle private proprietà.

L'onorevole Senatore Finali ha parlato della Sardegna.

Ma nella Sardegna tutte le doglianze che sono venute non si riferiscono all'igiene. Nella Sardegna, se davvero si potesse attendere la difesa dalla malaria mediante pochi boschi, lo scopo si potrebbe raggiungere senza bisogno di leggi, inquantochè quei corpi morali medesimi che hanno interesse di assicurarsi l'utilità pubblica, lo potranno fare a buon mercato, essendovi tuttavia estesi boschi di dominio comunale e nazionale. Ma che diremo di quelle spiritose osservazioni dell'onor. Senatore Finali, il quale, accennando al generale russo che aveva più a cuore la vita del cavallo che quella dell'uomo, ritiene di non intendere la legge forestale per difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo, mentre si tralascia la difesa della pubblica igiene, quando noteremo che il più sicuro mezzo di uccidere l'uomo è appunto quello di togliergli i mezzi di sussistenza?

Allorquando si manomette la questione economica e la questione giuridica, pare all'onorevole Finali che davvero il tema del benessere dell'uomo, anzi quello che lo riguarda da un solo dei suoi aspetti, l'igiene, e ciò, dal solo riguardo della materia, è davvero bene risoluto?

Mirando all'igiene, colla violazione dei precetti dell'utile e del giusto, sostanzialmente si offende tutto, e l'igiene stessa non può avvantaggiarsene. I boschi vi sono infatti, e vi furono in una misura ben più estesa di ora, e la malaria non fu spenta.

Sembra per altro un vincolo quasi insignificante quello di costringere il proprietario a tenere gratuitamente ed in perpetuo in piedi un bosco per far comodo ai vicini abitatori. Ma la cosa è talmente grave, che non sarebbe possibile indovinarne gli effetti perigliosi sull'ordinamento delle proprietà, sull'indole e i limiti delle competenze e dell'azione dello Stato, e sulle esigenze e le collisioni negli interessi e nei rapporti della convivenza.

Ma anche circoscrivendo la portata del principio propugnato dall'onorevole Finali, all'igiene, crede egli che non si potrebbe aver diritto di esigere che un muro, una casa, un

castello restino in piede, solo perchè anch'essi, in taluni casi, sono impedimenti meccanici alla comunicazione della malaria; di esigere che somiglianti costruzioni non si elevino nel caso opposto, cioè quando impediscono la corrente benefica dell'aria, rendono impenetrabili nelle vicine piazze ed abitazioni i raggi del sole? Ma allora si avrebbe diritto di rivedere la teoria della proprietà tutta quanta, in tutte le sue forme, in tutte le sue funzioni!

L'onorevole Finali però non può non essersi avveduto degli effetti ai quali menerebbe, e dal riguardo giuridico e da quello economico, il sistema delle facili intromissioni legislative nel governo delle private libertà e proprietà, e abbandonerà, spero, la sua proposta.

Devo far notare poi all'onorevole Senatore Maggiorani che tanto nelle parole che egli ha lette sulla influenza igienica delle foreste nella Relazione che precedette il progetto di legge, quanto nei discorsi da me pronunziati alla Camera non vi è nulla di assoluto contro siffatta influenza.

Con quanto si disse nella Relazione, volevasi combattere il concetto eccessivo dell'influenza igienica dei boschi; non si escludeva l'ipotesi di qualche raro caso di utilità; ma egli poi, l'onorevole Maggiorani, difficilmente troverà nei miei discorsi delle affermazioni positive sull'insussistenza del rapporto tra i boschi e l'igiene. Io non l'avrei potuto emettere quel giudizio; avrei fatto atto d'ignoranza non solo, ma anche di ipocrisia. Io sono convinto che non solo i boschi, ma le coltivazioni arboree ed erbacee hanno influenza. La questione è del *grado e delle condizioni* dell'influenza come si disse nella relazione anzidetta; chè molto spesso, precisamente per i boschi in pianura, l'influenza è contraria all'igiene; per i casi poi, rarissimi, nei quali essi possono avere influenza benefica, la questione è nella scelta dei mezzi, cioè se abbia a provvedersi tenendo in piedi le selve, o bonificando i terreni anche circostanti, e soprattutto e in ogni caso la questione è d'indole strettamente economica e soprattutto giuridica. Quindi, concesso tutto ciò che l'onorevole signor Maggiorani ha giustamente osservato, noi potremo essere d'accordo, applicando la legge, che per l'articolo *igiene* allarga le prescrizioni al di là dei propositi che ebbe il Ministro, ma è positivo che, preoccupandomi, per lo meno

quanto l'onorevole Senatore Finali, della coerenza della legge, non posso consentire alla introduzione di un nuovo principio che, atten- dendo alle proprietà, sconvolga i criteri sui quali la legge stessa è basata.

Io ho dovuto restringere infatti l'opera vincolante ai minimi termini, a quelli nei quali i più esagerati liberisti devono concordare. Coloro che eseguiranno la legge, si potranno ingannare nell'applicazione; ma all'infuori di tale ipotesi, possibile in tutte le cose umane, se le premesse giuridicamente son corrette, devono accettarsi le conseguenze da me tradotte in prescrizioni regolatrici di quelle proprietà che comporranno la materia giuridicamente silvana.

Invece, andando al di là dei limiti da me assegnati, ammettendo il principio che, per l'utile pubblico, si può volere il gratuito sacrificio della legittima libertà e proprietà privata, si romperebbe ogni diga, si risolleverebbero tutte le antiche questioni circa all'indole e al limite dell'intervento dello Stato nella materia forestale, e si allargherebbe moltissimo il campo di azione e la responsabilità del Governo. Dico anzi di più, il concetto dell'onorevole Finali contraddirebbe a tutta l'economia della legge, siccome venne votata dalla Camera; ed egli, per farlo concludentemente trionfare, avrebbe dovuto far rivivere tutti i concetti da me eliminati, ma che facevano parte dei suoi antichi progetti di legge: avrebbe dovuto surrogare il sistema preventivo degli elenchi, o meglio del catasto forestale; avrebbe dovuto conservare ogni divieto di tagliare i boschi, e non accontentarsi d'invocare, come io fo, le sanzioni penali per il taglio, che non fosse fatto in conformità delle massime stabilite dal Comitato forestale; avrebbe dovuto insistere per la formazione del piano di economia, o pel preventivo permesso di qualsiasi taglio; l'onor. Finali, infine, avrebbe dovuto combattere tutta la parte nuova, e, certo, non è piccola ed è di principi, del mio progetto, non accettarla, come cortesemente ha dichiarato.

Allorquando si bandisce un concetto di pubblica utilità, e lo si esagera fino al punto di metterlo a base di un ragionamento di ordine giuridico, necessariamente per amore della logica stessa bisogna circondarlo di tutti quei

vincoli di carattere essenzialmente preventivo, che sono indispensabili per conservare almeno il valore logico del provvedimento ristrettivo.

Ecco a quali osservazioni io appoggiava il concetto che l'eliminazione del secondo comma dell'articolo secondo, cioè l'eliminazione dell'indennità al proprietario di cui il bosco volesse vincolarsi per motivo d'igiene, avrebbe offesa l'economia della legge.

Per quel concetto si manometterebbe il principio di libertà e quello del rispetto delle proprietà da me salvaguardate in questa legge; per un assai problematico tornaconto generale, si opererebbe una vera spogliazione in danno di proprietari i quali comperarono intera e libera la cosa che posseggono, o ereditarono da secolari possessori nelle condizioni presenti; si minaccerebbero, così procedendosi, altre libertà, altre proprietà, altri diritti fin qui non offesi, e i quali molto facilmente potrebbero essere contestati dandosi un esempio così poco ortodosso nell'ordine giuridico; toglierebbesi al sistema da noi propugnato il carattere essenzialmente elievemente repressivo; sostituirebbesi nella materia forestale un sistema di prevenzione imbarazzante per la pubblica Amministrazione, costoso, inefficace e nocivo per la vita e il progresso economico.

Quando l'onorevole Senatore Finali, a conforto della sua tesi, mi dice che al proprietario non si risparmiavano altri vincoli, anche per l'igiene pubblica, per esempio, gli si fa divieto di coltivare in dati luoghi il suo terreno a canapa, a riso, rispondo ancora che è davvero ben altra cosa il proibire o regolare alcune date maniere di privata attività, le quali possono riuscire nocive all'universale, e l'interdire che una produzione bell'e fatta come è un bosco, venga utilizzata. Se il bosco facesse male, si sarebbe potuto impedirne la piantagione; ma se faceva bene, e il proprietario lo conservò per suo utile e diletto, nessuno potrà costringerlo a tenerlo, pur quando gli riesca inutile o noioso. Il divieto di eseguire una data coltivazione è un ben lieve vincolo, perchè al proprietario rimangono mille altre potestà, dall'uso delle quali potrà ricavare profitto della cosa sua: condannato invece a tenere in piedi il bosco, egli è condannato quasi a perdere il valore del suo possesso, chè tutte le potestà di trasformarlo, in massima vengono annullate.

Dirò di più; il vincolo forestale per cagione igienica, a differenza del vincolo per le esigenze della difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo, colpisce essenzialmente il principio delle proprietà, non solo nella funzione dell'industria o della sua trasformazione, ma anche in quelle del possesso, del godimento e dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, appunto perchè, attentata nella sua base la potenza produttiva, per la limitata, costosa, poco produttiva, se pure non produttiva affatto, applicazione, tutte le funzioni della proprietà riescono pregiudicate, se non annullate.

Finchè vi sarà un avanzo di manomorta e di aristocrazia territoriale, malgrado quel grave vincolo, si troverebbero dei proprietari i quali quasi non si avvedrebbero degli effetti del deprezzamento della cosa loro, e continuerebbero a conservarla, ma in generale tutti gli altri proprietari, e a lungo andare, anche i meno bisognosi o industriali, sarebbero incoraggiati ad opporre la più grande resistenza ad una legge che loro riescirebbe infinitamente nociva, e a disfarsi, comunque, dell'inutile possesso.

Voglio ancora soggiungere che la sussistenza del vincolo giusta la legge che discutiamo, per causa d'igiene, nelle già provincie pontificie, è stata principalmente giustificata dal carattere essenzialmente transitorio del vincolo medesimo; chè non vuolsi obbliare, come propriamente sull'Agro romano sia in esame il problema del suo bonificazione, ed il Senato se ne occuperà fra breve. Ma quando la questione del bonificazione fosse risolta, come appunto avvenne nella Toscana, non si parlerà più di difesa della malaria, mediante i boschi in pianura. Se dovesse andare altrimenti la cosa, col medesimo ragionamento si sarebbe detto per la Toscana: conservate in eterno i boschi, i quali del resto erano appunto la causa maggiore della malaria; si sarebbe detto: moltiplicate i boschi, se essi ne fossero stati il rimedio.

Invece là si è raggiunto lo scopo senza che si sia ricorso ai boschi che sono mezzi davvero preadamatici, i quali non rispondono menomamente alle grandi esigenze della società moderna.

Ma pur vi potranno essere rari casi nei quali l'utilità del bosco possa riconoscersi rispetto all'igiene pubblica.

Ebbene, la legge lascia aperta la via a quegli

enti interessati alla conservazione della salutare foresta; ne chiederanno e otterranno il mantenimento pagando bensì l'onere che avranno fatto imporre.

Ma dice l'onor. Finali: non avete fatto altro che invocare la legge esistente per la espropriazione a causa di utilità pubblica.

No, onorevole Finali, io non mi sarei accontentato di quella legge, perchè sono un po' scettico circa all'efficacia di provvedimenti di mero carattere amministrativo, quando si tratta di benessere delle popolazioni.

Io ho molta fede nel principio della responsabilità personale; quando si fosse detto: si lasci un bosco per fine igienico, e chi lo tagli paghi una multa, non si sarebbe assicurata la conservazione di esso allo scopo della invocata pubblica utilità.

La Camera, la Commissione, quindi, onorevole Finali, compresero la differenza del diritto di espropriazione per causa di utilità pubblica con la mia proposta che accettarono nell'art. 2 della legge.

In sostanza si pensò che, andando nelle vie ordinarie della spropriazione per utilità pubblica, non si sarebbe avuto intanto il diritto del *veto* contro il possessore della foresta, e però mentre si iniziava la relativa domanda, il bosco già libero, rispetto alla legge silvana, avrebbe potuto sparire, ed in generale sarebbe convenuto al proprietario di farlo sparire.

Invece, quando per legge sia riconosciuto il diritto d'acquisto, e a tal uopo è già investita la pubblica amministrazione della potestà di impedire che il bosco sia toccato; quando venendo vincolato per ragione igienica, non potrà essere più distrutto, allora il fine della pubblica utilità sarà abbastanza conseguito.

E noti l'onor. Senatore Finali, che ci è questa gran differenza ancora tra l'esercizio dell'ordinario diritto di spropriazione per pubblica utilità, e il vincolo forestale, previo indennizzo, per motivo igienico. Nelle altre spropriazioni la cosa che n'è soggetto tutta quanta va in dominio dell'espropriante; nell'espropriazione semplice della libertà, o meglio nella sottoposizione del vincolo previo indennizzo, la cosa certamente decimata, assai ridotta nel valore, rimane presso il proprietario, il quale avrà integrato il valore nella parte che gli manca in natura, mercè l'equivalente in prezzo capitale

o in reddito che rappresenti l'ammontare dell'apportato pregiudizio mediante il vincolo per motivo d'igiene.

Quando il vincolo per pubblica igiene fosse riconosciuto, vi sarà un'Amministrazione che difenderà da ogni alterazione quello stato di cose giovevole all'igiene.

Infine non si è fatto una questione di massima per tutte le contrade d'Italia, cioè d'imporre il vincolo igienico senza indennizzo per tutti, perchè bisogna che la verità sia detta intera.

Il Ministero fu obbligato a convertirsi ad un'idea affacciata nella Camera. E esso ha ammesso lo scopo di salvaguardare l'igiene. Questa è la legge. Ma si è intanto rinunciato alle opinioni personali più illuminate, dirò per conto mio non illuminate, chè non so scompagnare la questione igienica da quella economica e giuridica? Che si è fatto in sostanza con l'art. 2, il quale spiega l'ultimo inciso dell'articolo primo?

Dove la legge esiste, si è fatto niente di nuovo, fuorchè limitare e regolare il vincolo esistente; dove la legge non esiste, si è introdotto il diritto di applicare il vincolo, ma mediante indennizzo.

Si vuole la ricchezza inestimabile della pubblica igiene? Si crede che qualche bosco o privata proprietà a ciò giovi? Si ammette che il vincolo non si reclama per un pregiudizio, o un'esagerazione, od un atto di antipatia, d'inimicizia di alcuni consiglieri del comune e delle provincie, i quali potessero guardar con indifferenza o con piacere il danno della privata proprietà? Ebbene, per conseguire o conservare uno scopo di pubblico bene bisogna farlo senza danno del proprietario.

Ma per farlo senza danno occorre ch'ei possa almeno, pur non conservando la libertà e l'intero valore della cosa, conseguire almeno la indennità del danno che gli si arreca.

Se la contrada è essenzialmente malsana per i miasmi di un vicino stagno, o le esalazioni dei terreni circostanti trasportate dai venti, il possessore del bosco non crea egli quelle condizioni di cose; il fatto del taglio, di sua natura non giova nè nuoce; la causa del bene o del male è negli elementi, la cui esistenza o comunicazione non dipendono dall'astensione o dall'azione del proprietario.

Se la cessazione d'un bene relativo transi-

torio è dovuta all'esercizio d'un legittimo diritto, deve ciascuno acconciarsi a tali risultati; nè per azione di legge, e molto meno per manomissione dei sacri principî della proprietà, si potrà conseguir mai il vero pubblico bene e la giustizia.

Io rinuncio ad altre più minute osservazioni, chè mi pare di avere risposto abbastanza a quelle dell'onorevole Senatore Finali; ma lo prego, con vero interessamento, a volersi persuadere che, pur quando egli abbia tanta e sì viva fede in quello che non è che un vincolo nuovo per tutte le regioni, cioè per la massima parte d'Italia, siccome dove è vincolo vecchio lo si lascia in un modo che a lui non dispiace; cessi dall'insistere per la pronta e generale applicazione siccome egli desidera e propone.

Si è potuto stare per secoli senza cosiffatto vincolo nella massima parte delle provincie italiane, si potrà benissimo stare ora che siamo nell'atto di unificare, semplificare e rendere veramente umane e liberali le diverse leggi forestali.

L'onor. Senatore Finali si provi a farsi autore di un nuovo progetto di legge in proposito, a fargli fare il giro de' due rami del Parlamento, io ne sarò pur sempre oppugnatore, da Ministro o da semplice membro dell'altro ramo del Parlamento.

Se egli crede e utile e giusto il suo concetto, se soprattutto lo crede maturo nell'opinione pubblica, lo porti innanzi.

Io mi sono quasi fatto governare dall'opinione pubblica nel conservare gli avanzi di vincoli forestali, pur migliorandoli e coordinandoli.

Con un'opinione pubblica differente, forse avrei tentato di rifondere la materia forestale nel diritto comune. Ma se il concetto molto restrittivo, e, a mio giudizio, offensivo del rispetto che si deve alla proprietà, dell'onorevole Finali non resta che in una cerchia molto circoscritta di suoi amici e di coopinanti, finchè non sarà entrato nell'opinione pubblica del paese, egli deve, per ora almeno, abbandonarlo.

Riforme di tal genere non si fanno che quando sono nella coscienza generale. Se le cose però stanno diversamente, si provi egli a far sì che gli enti, i quali rappresentano le popolazioni,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

facciano istanze, manifestino i propri bisogni e i modi di provvedervi; egli sarà a tempo di propugnare il concetto suo.

La legge intanto sarà fatta. La sua esecuzione naturalmente va ancora rimandata perchè prima che la pubblica Amministrazione pubblichi gli elenchi delle proprietà che si svincolano dovranno trascorrere molti mesi.

Gli enti che si preoccupano della pubblica igiene possono fare le loro domande od opposizioni alle dichiarazioni di vincolo, ed egli, l'onorevole Finali, potrà portare innanzi il suo progetto.

Però io prego nuovamente il Senato di attenersi, sulla materia controversa, ai pensamenti della Commissione che anche su tutto l'art. 2 sono concordi a quelle del Ministero.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. L'ampiezza dei discorsi che si sono fatti mi obbliga ad un più modesto ufficio, col ridurmi, come farò, entro quelle brevi e ristrette proporzioni in cui è necessario per le conclusioni a cui deve addivenire il Senato. Prima di tutto, non si tratta di porre in contestazione l'influsso che i boschi esercitano in vari modi sopra la pubblica igiene. Ebbi già a discorrerne largamente io stesso nella Relazione al Senato per la legge del 1874. Non si tratta nemmeno di porre in contestazione che questo influsso debba verificarsi di volta in volta.

Il riverito Senatore Maggiorani ci ha richiamato a considerare quella corrispondenza che vi è tra gli esseri vegetali ed animali per cui gli uni abbisognano degli altri, purificando questi l'aere che dagli altri è viziato. Ci ha richiamato a considerare uno di quegli anelli misteriosi che costituiscono l'armonia dell'universo.

Ma tutti d'altronde facilmente ci accorgiamo come questo gran fatto cosmico esca già dalle umili proporzioni di una legge forestale. Quando veniamo a considerare l'influenza non più soltanto degli alberi presi singolarmente, ma di quella grande consociazione degli alberi, che il bosco ci rappresenta, evidentemente per quelle considerazioni che ha richiamato alla mente anche l'onorevole Senatore Maggiorani, da questa verifica non possiamo nè punto nè poco dispensarci. Intanto è incerto

se il bosco eserciti piuttosto un'azione meccanica, qual è d'impedire la diffusione dei miasmi, oppure un'azione chimica col decomporli e col distruggerne in qualche modo la influenza pernicioso. Qualche volta, come si è già riconosciuto nel corso di questa discussione, perfino quello che si considera comunemente un vantaggio, si è invece convertito in danno; il bosco ha piuttosto nociuto alle condizioni della salute pubblica che giovato. Ed ecco allora la necessità di verificare se il danno proviene veramente dal bosco, oppure non provenga invece da altre condizioni e da altre circostanze dal bosco indipendenti; come sarebbe la ineguaglianza del suolo, la quale impedisca il deflusso delle acque.

Dunque, posto bene in chiaro che qui non si tratta di porre in dubbio nè l'influsso dei boschi sulla pubblica igiene, nè la necessità di verificare le circostanze in cui si esercita e gli effetti che produce, tutta la questione sta se debbonsi per questa verifica stabilire delle condizioni diverse da quelle che sono stabilite per gli altri effetti dei boschi a cui si accenna nell'articolo 1, e se quando si tratti del vincolo per causa d'igiene, si debba quella indennità.

Quanto allo stabilire speciali condizioni di verifica, il Senato ne ha già riconosciuta la necessità anche nell'occasione, in cui si è discussa la legge nel 1874, e solo con queste speciali condizioni la Commissione si associò al parere dell'onorevole Ministro Finali, nelle proposte da lui fatte nei riguardi della pubblica igiene.

Havi in realtà una differenza fra gli altri fatti contemplati dall'articolo 1° e questi che si riannodano alla pubblica igiene. Per gli altri è più facile il riannodare gli effetti alla causa, mentre gli influssi del bosco sulla pubblica igiene sono più vari, ed ecco quindi per la verifica di essi la necessità di quei pareri, la quale il Senato ha già riconosciuto altra volta.

Di nuovo dunque non c'è in questo progetto di legge che l'indennità, per quelle provincie per cui attualmente non v'ha per causa d'igiene alcun vincolo forestale, riservata ai proprietari, che in seguito alla nuova legge si trovassero vincolati i loro terreni.

Quanto al principio in sè, forse taluno potrebbe trovarvi un qualche riscontro in certe

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

servitù di diritto privato, che hanno il loro fondamento nel Codice civile; così, p. es., i ripari necessari per le variazioni del corso delle acque, i proprietari, i quali ne temono un pericolo, possono farli bensì sul fondo altrui, ma a proprie spese, e senza danno del proprietario del fondo. Così si dica quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo altrui, per cui le acque danneggiano il nostro. Così quando una sorgente somministra agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che a loro è necessaria, il proprietario non può deviarne il corso, ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso, o non l'hanno in forza di prescrizioni, il proprietario ha diritto ad indennità.

Non insistò però sopra questi riscontri perchè forse dovrei entrare in una discussione più ampia di quella che parmi ora necessaria.

Io non ignoro che qualche volta si confonde quella che è veramente servitù d'ordine privato colle prescrizioni di utilità pubblica.

Se si entrasse in una discussione di questo genere, se si dovesse ora formulare la legge, non dissimulo che forse io propenderei a dare a questa disposizione piuttosto i caratteri e i limiti di prescrizione di utilità pubblica anzichè i caratteri e gli effetti di servitù di ordine privato.

Ma ora abbiamo innanzi a noi una proposta di legge in concreto, ed io mi domando quali sono gli inconvenienti anche in ordine alla igiene che derivano dall'accettare la proposta del Ministero così com'è, e quali gl'inconvenienti che deriverebbero dal portare una così grave modificazione come propone l'onorevole Senatore, e mio amico, Finali.

Prendo in esame la cosa esclusivamente in relazione all'igiene, ma valgono del resto anche qui le considerazioni che già si sono fatte nella discussione generale, sopra gli effetti che un emendamento, e tanto più un grave emendamento, porterebbe quanto all'adozione definitiva della legge.

Ora, in ordine all'igiene io mi domando, dove in fin dei conti si applica questo principio dell'indennità? unicamente nelle provincie nelle quali i boschi per causa d'igiene non sono per le vigenti leggi sottoposti a vincolo alcuno.

Infatti una differenza non è chi la possa contraddire, poichè realmente dove già per legge

il vincolo c'era, del vincolo si è tenuto conto nelle contrattazioni, nel mentre invece dove non c'era il vincolo, e dove quindi i fondi si sono comprati liberi, ora in causa del vincolo le condizioni della proprietà si trovano mutate.

Tutta la questione starebbe nel vedere perchè questo principio d'indennità sia ammesso in questo caso, e non sia ammesso negli altri.

A questa possibile obiezione mi è parso di poter rispondere con un'osservazione sotto altro aspetto fatta nella Relazione del 1874, considerando cioè come in fatto per la pubblica igiene, la varietà degli effetti, la varietà degli influssi del bosco, lascia luogo a molto maggiori incertezze e diversità di apprezzamento di caso in caso di quello che sia, poniamo, per il corso delle acque dove si può quasi seguire passo passo gli effetti del disboscamento. Or bene, per quelle provincie, per cui oggi le leggi non ammettono nei riguardi dell'igiene alcun vincolo, voi concederete che non avvi modo di provvedervi. Provvedere vi potrete bensì colla legge sanitaria alla mano, colla legge forse anco di espropriazione di pubblica utilità, ma con una legge boschiva no. Adottata dal Senato la legge forestale, vi potrete provvedere anche in virtù di essa. Vi rimangono dunque le leggi, di cui potete ora valervi, e ne avete di più. Voi vorreste esser liberi di procedere all'applicazione del vincolo forestale senza l'impaccio dell'indennità. Sta bene: ma oggi non potreste procedervi nemmeno mediante di essa. Dunque un miglioramento nel vostro senso lo conseguite: non è ancora tutto quello, che desiderate, d'accordo, ma qualche cosa la ottenete fin d'ora. Quello che oggi è impossibile, vi resterà più difficile che non vorreste; ma ad ogni modo vi diventa fattibile, il che oggi non è. D'altronde non esageriamo l'ostacolo che può venire dall'indennità. Già ha dichiarato l'onorevole Ministro, come si debba intendere e limitare: e poi qui ci troviamo di fronte a un elemento d'ordine giuridico, il che vuol dire, che siamo sottratti a qualsiasi potere discrezionale, ed abbiamo la malleveria di una norma certa e inconcussa.

Perciò se l'amministrazione ha un limite in una disposizione, come questa, ha però anche

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

una guarentigia. Ne sarà bensì impedita ogni esorbitanza de' poteri pubblici, ma frenata in pari tempo l'avidità de' proprietari.

Mi conceda il Senato un'ultima considerazione. Cadeva essa opportuna nella discussione generale; qui trova una speciale applicazione. Nello stato odierno della legislazione forestale in Italia, così multiforme non solo, ma contraddittorio, non avvi modo di portare un rimedio qualsiasi ad una disposizione di legge, che si riconosca deficiente o eccessiva. Come vorreste che il Parlamento si occupi della revisione di ciascuna legge, particolare a una determinata regione? Ora, se è male l'aver una legge non buona, il peggio si è che sia incorreggibile. Adottata che sia una legge unica, non solo si formerà una giurisprudenza amministrativa, la quale ne guiderà l'attuazione, ma inoltre ne farà, ove occorra, possibile la revisione e riforma.

La vostra Commissione quindi vi propone e vi prega di adottare l'articolo di legge nella sua interezza: anche nei riguardi dell'igiene ottenete con esso qualche cosa di più, che oggi non abbiate: ottenete inoltre il modo, che oggi non abbiamo nessuno, di portare poi nella legge le correzioni, che la esperienza ci consigliasse.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Accetto tutte le argomentazioni dell'onorevole Relatore della Commissione in quanto riguarda l'importanza del vincolo delle foreste nei rapporti igienici. Mi affido alla conseguenza, che da quelle argomentazioni discende, e non rientro nella discussione.

Ma, per conclusione del mio discorso, io devo fare al Senato una proposta, ed è che sia votato per divisione questo articolo. La prima parte la voto anch'io; alla seconda parte io e quelli che consentono con me voteranno contro. Con altre parole non voglio intrattenere il Senato.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni alla proposta dell'onor. Finali, pongo ai voti la prima parte dell'articolo 2, la quale è così concepita:

#### Art. 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio

comunale o provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale.

Chi intende di approvare questa prima parte, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la seconda parte di cui do lettura:

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Chi intende di approvare questa seconda parte, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'intero articolo. Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose.

Senatore ROSSI. A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI. Ho domandato la parola per fare una proposta, quella cioè che il Senato, dopo la discussione della presente legge, metta all'ordine del giorno il progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, progetto che è stato dal Senato dichiarato di urgenza in vista dei grandi interessi che vi sono implicati, e gli impegni subordinatamente presi dal Governo.

Io credo che essendo anche il primo che viene in ordine di urgenza, sarebbe bene che dopo la discussione del presente progetto di legge, si potesse mettere all'ordine del giorno di domani.

Quindi pregherei l'onorevolissimo sig. Presidente di voler fare questa proposta al Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Rossi a riflettere che, essendo assente il mio Collega dei Lavori Pubblici, il quale sino a questo momento è impegnato alla Camera dei Deputati per la discussione del bilancio del suo Ministero, sarebbe bene che differisse a domani la sua istanza, affinchè il mio Collega possa rispondere sulla opportunità del chiesto mutamento dell'ordine del giorno, ed intanto io partecipo all'onorevole Rossi che mi farò dovere di riferire il suo desiderio al mio Collega.

Io però non potrei personalmente accettare di rappresentarlo nella discussione del progetto di legge sulle convenzioni marittime.

PRESIDENTE. Avverto che il signor Ministro dei Lavori Pubblici mi ha fatto le più fervide istanze perchè la legge sulle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi, sia posta in discussione il più presto possibile. E ciò è naturale perchè la legge deve andare in vigore col primo giorno del mese venturo, e intanto in questo giugno si debbono fare gli apparecchi dei servizi a cui le convenzioni riguardano.

Del resto, la legge delle convenzioni marittime deve venire in discussione subito dopo la forestale, che si discute oggidì, perchè nell'ordine del giorno, che i signori Senatori hanno sott'occhi, la detta legge delle convenzioni marittime è la prima che sia segnata di *urgenza*.

Ben s'intende che se alla tornata non potesse intervenire il sig. Ministro dei Lavori Pubblici, bisognerà provvedere altrimenti.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ho domandato la parola soltanto per far riflettere al Senato che questa continua mutazione degli ordini del giorno non è regolare. Quotidianamente noi mutiamo l'ordine del giorno. In questo caso si potrebbe fare a meno di stamparlo. Ci sono degli altri progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno prima di questo, sulla convenzione cioè per i servizi postali e commerciali marittimi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Amari di osservare che sino ad ora non fu fatta nessuna modificazione all'ordine del giorno stampato e a tutti distribuito.

Solamente fu data la precedenza alle leggi per le quali era stata decretata la urgenza.

Nell'ordine del giorno le leggi sono iscritte l'una dopo l'altra secondo che ci vengono dalla tipografia, ma nella iscrizione di quelle alle quali per deliberazione del Senato fu attribuito il carattere d'urgenza è fatta speciale annotazione di questo carattere; ed esse (qualunque sia l'ordine materiale della iscrizione) devono essere e sono chiamate alla discussione prima di tutte le altre nelle quali il carattere di urgenza non venne riconosciuto. Ciò vuole la ragione, e la costante pratica del Senato.

Si rilegge l'art. 3.

(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 4.

Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

(Approvato.)

Art. 5.

In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore, e, in sua mancanza, da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio d'ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A quest'articolo la Commissione aveva proposto di aggiungere, che s'intendesse costituito il Comitato soltanto ove occorra. A questo si potrebbe rispondere che già vi è per la legge del 1874 una Commissione la quale tiene luogo del Comitato forestale.

Si può d'altronde opporre che quella Commissione ha uno scopo preciso e determinato, cioè la vendita dei beni incolti, e convertendosi in Comitato forestale avrebbe invece mille incombenze dipendenti dalla presente legge. Tuttavia la Commissione non insiste sopra quest'emendamento e soltanto raccomanda al signor Ministro che vegga di evitare in tutti quanti i modi che questa legge dia luogo ad un soverchio dispendio. Questo era lo scopo del nostro emendamento, e se l'onorevole signor Ministro cerca in pratica di ciò ottenere, noi avremo ottenuto l'intento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Posso assicurare l'onorevole Senatore Lampertico che era intendimento del Governo di raggiungere lo scopo che egli si prefigge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

#### Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, g'ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi pare che nel secondo alinea di questa legge sorga una piccola difficoltà. Quest' articolo dice: « Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni del luogo, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, ecc. » le quali parole, e principalmente laddove alludono al danneggiamento che potrebbe portarsi alle condizioni igieniche locali, mi inducono a fare quest'osservazione: Chi deve giudicare dell'esistenza del caso igienico? Pare che non possa essere che il Consiglio provinciale di sanità. Io vorrei proporre, se l'onorevole signor Ministro e la Commissione non sono dissenzienti, prima di tutto di cancellare le parole *ove occorra*. S'intende che, se non occorre, non si andrà a verificare le condizioni di luogo. E poi vorrei che, senza alcuna restrizione, si dicesse: « ed udito il Consiglio provinciale di sanità, » perchè mi pare che il Consiglio di sanità sia in fin dei conti l'unica autorità capace di giudicare se le cause, che danneggiano le condizioni igieniche, esistano oppure no.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Prego l'onorevole Senatore Moleschott di osservare due cose. Se si togliessero dal secondo comma dell'art. 6 le parole *ove occorra*, la conseguenza sarebbe che il Comitato dovrebbe ordinare sempre la verifica de' luoghi, ancora quando le condizioni di essi fossero pienamente conosciute dal Comitato, e nemmeno contestate dalle parti. Ma egli, l'onor. Senatore, potea benissimo intendere come cosiffatto obbligo assoluto, fatto al Comitato, importerebbe gran perdita di tempo e dispendio, e come, complicando i lavori, darebbe un potere esorbitante al Comitato, e ne scemerebbe l'autorità e la responsabilità.

Rispetto poi alla seconda osservazione, cioè alla pretesa del voto del Consiglio provinciale di sanità in tutti gli esami per dichiarazione di vincolo, è bene che ei noti come, per l'articolo secondo, essendo il vincolo igienico ristretto alle provincie ex pontificie in modo assoluto e senza indennizzo, ed estendendosi alle altre provincie nel solo caso che lo chiedano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

i comuni e le provincie e si sottopongano al dovere dell'indennizzo, anco se fuori dei casi determinati dalla legge si volesse il voto del Consiglio sanitario, lo si chiamerebbe al di là dei termini della legge stessa, e nelle cose per le quali gli mancherebbe ogni competenza tecnica.

Il Consiglio sanitario dà voto sol quando è sollevata, sia nei boschi vincolabili a fine di difesa del corso d'acque e della consistenza del suolo, sia per sol motivo igienico, la quistione veramente igienica. Ed è necessità che le popolazioni interessate veglino nello spingere la relativa domanda ai Comitati.

L'amministrazione certamente farà il suo dovere. Ma, è bene che gli interessati, che gli enti locali non tralascino di fare le opportune istanze.

Sollevata la quistione igienica, è dovere del Comitato, ancorchè vi sia già il voto del Consiglio comunale o provinciale, di chiedere il voto del Consiglio provinciale di sanità.

Ora, una innovazione nel senso desiderato dall'on. Moleschott, la quale s'introducesse nell'articolo 6, varrebbe lo stesso che una innovazione a tutta la legge, anzi contraddirebbe all'economia della medesima.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io vorrei interrogare l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale su di questo punto. Chi è quello che deve decidere sulla utilità di interpellare l'autorità tecnica, non vedendo rappresentato il Consiglio provinciale di sanità, che solo potrebbe giudicare se esista il caso igienico?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma, distinguiamo la parte amministrativa dei Consigli comunali e provinciali, i quali chiedono, per fine di salvaguardare alcune popolazioni dalla malaria, la conservazione di qualche bosco, dalla parte propriamente tecnica. Per la prima parte risponderanno gli accennati enti — fortuna se fra i loro membri vi saranno dei tecnici; ma può anche avvenire che non ve ne siano affatto. Per la parte veramente tecnica, sanitaria, qualunque sia l'ente, o colui che ha preso la iniziativa per affermare il vincolo per

motivi d'igiene, sarà specialmente consultata, e (a norma dell'art. 2) senza il voto del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale, non si potrà dichiarare il vincolo; e respinto o ammesso dal Comitato, vi sarà sempre adito a ricorso al Consiglio di Stato, da parte di tutti gli interessati.

Il Consiglio sanitario nel caso dell'igiene costituisce il corpo veramente dal lato tecnico competente.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ringrazio il signor Ministro e non insisto se è così, sulla proposta che aveva creduto conveniente di poter fare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

(Approvato.)

#### Art. 8.

L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

(Approvato.)

## Art. 9.

Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

(Approvato.)

## Art. 10.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

(Approvato.)

## TITOLO II.

*Rimboschimenti.*

## Art. 11.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione delle opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

(Approvato.)

## Art. 12.

È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni, di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni sudetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espro-

priare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

(Approvato.)

## Art. 13.

I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel consorzio stesso.

(Approvato.)

## Art. 14.

Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possano eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà della espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.

(Approvato.)

## Art. 15.

Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'art. 14, le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie II).

(Approvato.)

## TITOLO III.

*Disposizioni penali e di polizia forestale*

## Art. 16.

Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

(Approvato.)

## Art. 17.

Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

(Approvato.)

## Art. 18.

I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'articolo 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

(Approvato.)

## Art. 19.

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste

negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

(Approvato.)

## Art. 20

Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggujudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

(Approvato.)

## Art. 21.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

(Approvato.)

## Art. 22.

Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 20.

(Approvato.)

## Art. 23.

La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti,

a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

(Approvato.)

Art. 24.

Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

(Approvato.)

Art. 25.

Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

(Approvato.)

TITOLO IV.

*Amministrazione forestale.*

Art. 26.

Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati ed il resto, della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola per un'osservazione sopra questo articolo 26.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Come il Senato ha veduto, la Commissione aveva proposto una modificazione a questo articolo nel senso che mentre il Ministero propone che la spesa del personale di custodia sia a carico, per due terzi, dei comuni interessati, e per il resto, della provincia, la Commissione invece troverebbe più equo che fosse a carico, per metà, delle provincie, e per metà dei proprietari.

Noi abbiamo considerato che il vincolo forestale, generalmente parlando, si impone non già a beneficio dei proprietari delle foreste nè dei comuni nel cui territorio trovansi i boschi, ma sibbene a vantaggio dei terreni sottostanti; ed anzi, per i proprietari di boschi il vincolo è un onere, mentre poi è un vantaggio che si fa alla difesa del territorio dei paesi inferiori; onde giustizia vorrebbe che la spesa di custodia fosse interamente a carico dello Stato, o quanto meno delle provincie. Ma poichè considerazioni di finanza tolgono che lo Stato assuma sopra di sè l'intero carico di questa spesa, e per altra parte non si voleva di troppo aggravare i comuni, i quali avrebbero l'onere di veder i loro boschi vincolati, si proponeva che una metà della spesa fosse sopportata dalle provincie e l'altra metà fosse a carico degli interessati, per la considerazione che la custodia possa giovare eziandio come mezzo di tutela della produzione forestale.

Ma per le ragioni già eloquentemente esposte dall'onorevole Relatore e secondando anche in questa parte il giusto desiderio dell'onorevole Ministro che questa legge non venga rinviata alla Camera, la Commissione recede pure dalla modificazione proposta in quest'articolo, non dubitando che l'onorevole Ministro sarà per ripetere dinanzi al Senato le dichiarazioni che fece in seno alla nostra Commissione, e cioè che i comuni non dovranno avere dalle spese accennate in quest'articolo aggravio soverchio, e che qualora l'esperienza venisse a dimostrare che il riparto fosse per riuscire contrario alla giustizia ed all'equità, il Governo del Re non tarderà a provvedervi, provocando al caso anche una speciale disposizione legislativa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho alcuna difficoltà di ripetere dinanzi al Senato le dichiarazioni che feci all'onorevole Commissione.

Vede, il Senato che l'articolo 26 *tripartisce* e non *bipartisce* il carico delle spese delle guardie forestali, imperocchè, sebbene si sia adoperata la parola *sorveglianti* per una parte del personale, è certo che la relativa spesa già

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

posta a carico dello Stato, è una parte anche essa delle spese totali di custodia.

I sorveglianti adunque stando a carico dello Stato, il personale propriamente chiamato *di custodia* non può comprendere tutto quello attualmente impiegato col nome di guardie forestali, e tutta la spesa relativa. D'altra parte, tutto ciò che sarà speso per la custodia locale, fino a due terzi potrà andare a carico dei comuni, e per il resto della provincia. Ma ho ragione di dire che la spesa è tripartita e non bipartita. D'altronde non perdiamo di vista che allo Stato rimane tutta la spesa del personale direttivo e tecnico.

La latitudine fra le deliberazioni dei comuni e quelle della provincia consiste nel potersi a questa dare un carico superiore al terzo della spesa della custodia locale, e proporzionalmente un carico minore ai comuni. Tale latitudine si è voluta lasciare per far posto alle troppe diverse condizioni silvane delle provincie e dei comuni del Regno; e certamente dove i boschi saranno distribuiti sopra una maggiore superficie della provincia, o dove troppo grave riuscirebbe il carico a qualche comune, la rappresentanza provinciale userà del prudente arbitrio di assumere per sé un carico maggiore, e di emettere eque deliberazioni anche per evitare reclami che, secondo la legge comunale e provinciale, potrebbero dar luogo all'intervento del Governo del Re.

A facilitare non per tanto lo scopo di una distribuzione delle spese secondo giustizia, si daranno da parte del Governo le più opportune istruzioni, e si cercherà, anche per mezzo dei Regolamenti, d'informare l'esecuzione della legge, su quella parte, al suo spirito, e così sarà fatto gravare l'onere della custodia, possibilmente, secondo il vantaggio che, come dice l'onorevole Senatore Giovanola, i vari comuni e le provincie veramente godono.

Naturalmente poi, anche per questa, che è una piccola parte della legge, come per tutto il resto, il Governo veglierà, per quanto è in lui, e, dove se ne manifestasse il bisogno, non avrà certo difficoltà alcuna di ricorrere al Parlamento per invocare le nuove disposizioni le quali per avventura si riconoscessero occorrenti ad evitare ogni viziosa applicazione di essa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 26 di cui fu già data lettura.

Chi approva, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Art. 27.

Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862.

(Approvato.)

Art. 28.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

TITOLO V.

*Diritti di uso.*

Art. 29.

Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sopra una specie di privilegio che il dritto di affrancazione, che questo titolo accorda ad alcuni proprietari o direi meglio ad alcuni terreni, crea a danno di alcuni altri.

Avrei veramente su questo soggetto più propriamente dovuto prender la parola all'art. 33, ma siccome è l'insieme del titolo che regola i diritti d'uso e le affrancazioni, così ho preferito parlarne al bel principio.

Secondo l'articolo 33 viene accordato il dritto di affrancazione a tutti i proprietari di boschi o terreni vincolati. Per i boschi non vincolati non esiste dritto di affrancazione. Dal che discende che i proprietari i quali volessero per libera elezione conservare i boschi di loro pertinenza, si troverebbero posti in una condizione inferiore a quella dei proprietari di boschi vincolati. Da quell'articolo vien fatta una specie di ammenda, vien posta una specie di pena a tutti quelli che conservassero i boschi, di loro propria volontà.

Voi comprenderete che questo stato di cose

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

porterà evidentemente la distruzione di tutti i boschi affetti di servitù se non siano vincolati.

Non è neppure detto quel che avvenga dei diritti d'uso dei boschi che saranno svincolati; si regoleranno probabilmente col diritto comune, cesserà quindi colla distruzione del bosco la servitù, probabilmente dietro indennizzo. Ma quello che mi preoccupa in proposito di una legge forestale si è, che tutti i proprietari di boschi non svincolati sieno posti da questa legge in una condizione inferiore, e che per questo lato il presente progetto riesca ad un fine opposto a quello che generalmente si propone una legge forestale, cioè alla maggiore distruzione dei boschi esistenti, particolarmente in quei luoghi dove si riscontrano con frequenza diritti promiscui.

Prego quindi l'onorevole Ministro a voler far conoscere se non intende di estendere questo diritto di affrancazione anche ai proprietari di boschi non vincolati, secondo quel che del resto è lo spirito della nostra legislazione in questa materia.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Come ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, il Governo si è sforzato a circoscrivere la materia della legge; anzi si affacciò alla mia mente se non convenisse di tralasciare del tutto il titolo quinto sull'abolizione dei diritti d'uso, appunto per semplificare sempre più la legge e facilitarne l'accoglienza. Ma siccome quella parte della legge era stata accolta, posso dire, con entusiasmo nei due rami del Parlamento ogni volta che colla legge forestale era venuta in discussione, la si lasciò e coordinò anche nel progetto in discussione.

Peraltro, se avessimo avuto un elenco, anzi un catasto dei terreni boschivi, studiando la natura delle relative servitù d'uso, avremmo potuto avventurare una proposta di legge di svincolo generale; ma non abbiamo un catasto e nemmeno un elenco, oltrechè l'amministrazione non possiede sin qui la totalità delle notizie che pure son necessarie per proporre una legge di totale scioglimento degli avanzi di promiscuità. Non potemmo quindi formulare una disposizione che si fosse estesa, dai terreni che devono essere oggetto della legge forestale, a

tutte le proprietà libere da vincoli forestali, comechè boschive.

Però allo stato presente delle cose, io non posso che ripetere quello che dichiarai e promisi nell'altro ramo del Parlamento, che mentre non vi ha convenienza, anzi possibilità di estendere fino da ora alla totalità dei terreni boschivi lo scioglimento dei diritti d'uso che si sancisce per le foreste che saranno sottoposte a questa legge, si continueranno alacramente gli studî per estendere questo beneficio, per dar modo al Governo di presentare il più sollecitamente che gli sarà possibile uno speciale progetto di legge volto ad estendere lo scioglimento dei diritti d'uso al rimanente dei terreni boschivi, e possibilmente ad altri terreni; e intanto mi pare evidente che nessun danno con questa legge si è arrecato ai possessori che solo soffriranno un qualche ritardo per conseguire la totale liberazione dei loro terreni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Sono soddisfatto della dichiarazione del Ministro; solo non posso acquetarmi a quel che sembra credere l'on. Ministro, che cioè le condizioni dei boschi svincolati rimangano le stesse dopo questa legge. Lo svincolo senza la facoltà di affrancare, mette le foreste svincolate in condizioni assai inferiori a quelle che hanno vincolo, e conduce come conseguenza immediata alla loro distruzione nella più gran parte dei casi dove sono diritti d'uso.

E quindi io prendo con tanto maggiore soddisfazione atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro che promette adoperarsi perchè cessi al più presto questo stato di cose.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Vorrei proporre che sia rimandato a domani il seguito della discussione di questo progetto di legge, l'ora essendo già tarda, tanto più che il progetto in discussione è di importanza massima ed il numero dei Senatori è già di molto diminuito.

PRESIDENTE. Voleva proporlo anch'io; difatti il numero dei Senatori si va assottigliando.

L'ordine del giorno per la seduta di domani reca la discussione dei seguenti progetti di legge:

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO

Legge forestale (*seguito*);  
Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China con le Società Rubattino e Florio;  
Bonificazione dell'Agro Romano;  
Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia;  
Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;  
Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873;  
Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di termini;  
Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;  
Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino;  
Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.  
Spesa per l'acquisto degli oggetti di attrez-

zeria e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli.

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Leva militare sui nati dell'anno 1857;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Codice sanitario;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873;

Maggiori spese ai residui 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1877.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4.)